

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 526<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,  
indi del Vice Presidente VENANZI

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

##### Deliberazioni:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 24629, 24630, 24635
BETTIOL . . . . .	24634
DE CAROLIS, <i>relatore</i> . . . . .	24630
LUGNANO . . . . .	24633
MARIANI, <i>relatore</i> . . . . .	24629

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (2-19 dicembre 1975). Integrazione:

PRESIDENTE . . . . .	24636
TREU . . . . .	24635

##### CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione concernente la gestione finanziaria di ente . . . . .	24608
---	-------

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	24607
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2348:	
PRESIDENTE . . . . .	24636
TREU . . . . .	24635
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	24607

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	Pag. 24608
--	------------

##### Votazione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

ASSIRELLI . . . . .	24620
BERGAMASCO . . . . .	24620
BUZIO . . . . .	24618
CROLLALANZA . . . . .	24625
* DE PONTI, <i>relatore</i> . . . . .	24609
LEPRE . . . . .	24623
MARANGONI . . . . .	24614
VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	24611

##### MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	24636
--------------------	-------

##### PETIZIONI

Annunzio . . . . .	24608
--------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

RICCI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, PIERACCINI, VENANZETTI, ARIOSTO e TEDESCO Tatò Giglia. — « Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari » (2354);

BURTULO, MONTINI e MARTINA. — « Istituzione dell'Università degli studi di Udine » (2355);

NOÈ. — « Modifiche della legge 24 giugno 1923, n. 1395, recante norme sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » (2356);

DE MARZI, COLLESELLI, BUCCINI, ARTIOLI, DAL FALCO, DEL PACE, BALBO, ROSSI Dante, TIRIOLO, TEDESCHI Franco, PISTOLESE, CACCHIOLI, MARI, GADALETA, ZAVATTINI, MARTINA e CASSARINO. — « Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo » (2357).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Autorizzazione di spesa per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari » (2358);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974 » (2359).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (2329), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1867-B);

« Sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2342), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

ZUCCALÀ ed altri. — Norme per la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti valutari » (2323), previo parere della 6<sup>a</sup> Commissione;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

BORSARI ed altri. — « Inquadramento dei messi notificatori dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato » (2312), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

ATTAGUILE e AGRIMI. — « Concessione di un contributo annuo al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima e della stazione traghetto » (2307), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

DAL FALCO ed altri. — « Provvedimenti in relazione all'attuazione della riforma sanitaria » (2337), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

**Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente**

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ufficio italiano dei cambi per gli esercizi dal 1967 al 1973 (*Doc. XV, n. 72*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

**Annunzio di petizioni**

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

R I C C I, Segretario:

Il signor Ludovico Gessini, da Roma, chiede che vengano emanate nuove norme in materia di concessione del certificato di residenza da parte dei comuni. (*Petizione numero 132*).

Il signor Domenico Nicotra, da Catania, chiede un provvedimento legislativo che modifichi la legge 22 luglio 1975, n. 319, riguardante la « previdenza e assistenza forense ». (*Petizione n. 133*).

Il signor Tiziano Piccagliani, da Modena, chiede un provvedimento legislativo che modifichi l'articolo 907 del Codice civile relativo all'acquisto del diritto di veduta per usucapione. (*Petizione n. 134*).

Il signor Giuseppe Russo, da Genova, chiede un provvedimento legislativo che estenda l'assegno perequativo concesso con legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai vice brigadieri e brigadieri di pubblica sicurezza promossi anteriormente al 1<sup>o</sup> gennaio 1973. (*Petizione numero 135*).

Il signor Felice Masala, da Savona, chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'attuale disciplina in materia di pensioni privilegiate ordinarie. (*Petizione n. 136*).

P R E S I D E N T E. Queste petizioni, a norma del Regolamento, sono state inviate alle Commissioni competenti.

**Votazione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

**« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ricordo che questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo della Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DE PONTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge che ci perviene in seconda lettura riguarda quella tanto discussa e per molti versi discutibile imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, detta INVIM. Come è noto, l'INVIM colpisce le plusvalenze realizzate in seguito o a trasferimento o per decorso decennio. La sua regolamentazione e la sua applicazione ha dato e sta dando luogo a non poche incertezze, difficoltà e ritardi. Il testo sottoposto al nostro esame si propone soprattutto di definire meglio l'area impositiva nei confronti di tutte le persone giuridiche e assimilate. L'articolato che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati è stato notevolmente emendato e migliorato in quella sede e ne va dato atto all'altro ramo del Parlamento. Tuttavia rimanevano alcuni nodi che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha ritenuto di dover affrontare e che si è sforzata di risolvere in sede redigente, con l'attiva partecipazione di tutti, pervenendo all'attuale stesura che recepisce gli emendamenti approvati praticamente all'unanimità o quasi. In un simile contesto e nel dovuto rispetto per l'economia dei nostri lavori, mi sembra giusto che il relatore

si limiti a dare concisa ragione di questi emendamenti rinviando per tutto il resto alla relazione governativa, peraltro molto ampia, e ai resoconti parlamentari.

La questione più dibattuta è stata quella relativa agli enti previdenziali, per i quali il disegno di legge governativo prevedeva l'assoggettamento totale all'INVIM, imposta poi ridotta dalla Camera al 50 per cento. Dopo approfondito esame, la Commissione ha ritenuto di ridurre ulteriormente al 20 per cento la percentuale da pagare, nella fondata convinzione che gli enti che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale meritino un trattamento preferenziale, tanto più che oggi la loro gestione è sottoposta ai rigorosi controlli previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La Commissione, nell'arrivare a tale conclusione, ha tenuto presente: a) che tutti gli enti in questione svolgono funzioni di interesse generale senza fini di lucro; b) che gli immobili rappresentano un naturale e necessario investimento del loro patrimonio; c) che i redditi di questi investimenti dovrebbero coprire anche gli oneri di rivalutazione delle prestazioni future; d) infine che per buona parte di tali enti l'onere del pareggio di bilancio rischierebbe di ricadere comunque sull'erario.

La seconda questione, in ordine di importanza, è stata quella relativa alla estensione dell'INVIM anche alle società che esercitano attività agricolo-forestali. Anche in questo caso il testo governativo ne prevedeva la riscossione integrale, ridotta dalla Camera al 50 per cento e che la nostra Commissione ha ritenuto di ridurre ulteriormente al 40 per cento, confermando nella sostanza la soluzione salomonica prevista dall'altro ramo del Parlamento. Come dire? *In dubio pro reo*.

Al relatore corre tuttavia l'obbligo di avvertire che, se è vera e giusta la volontà del legislatore di esentare dall'INVIM gli investimenti immobiliari destinati alle attività produttive, il presupposto di questa imposta agricola diventa assai dubbio. Infatti per queste società il terreno è innegabilmente uno strumento necessario ai loro fini produt-

tivi. Nè vale molto il rilievo che l'incidenza percentuale dell'investimento immobiliare sul totale degli investimenti aziendali sarebbe largamente preponderante in agricoltura rispetto alle altre attività.

Tale considerazione, che giustificherebbe in qualche modo l'INVIM nella fattispecie, è innanzitutto improponibile rispetto al principio; in secondo luogo è comunque discutibile. Infatti abbiamo esentato — ritengo giustamente — le cave e le torbiere, per esempio; ma il terreno di risulta delle cave di sabbia non è sempre da buttare via e in ogni caso si tratta sempre di un grosso investimento rispetto al totale dell'azienda.

Inoltre esentiamo, per esempio, le autorimesse, i magazzini, i frigoriferi, dove l'immobilizzazione patrimoniale è certamente preminente. E perchè mai — mi chiedo — dovrebbe pagare l'imposta decennale una società di allevamento, magari una società cooperativa, con terreni poveri di mezza collina, dove esiste un rapporto ben più elastico fra la terra ed altri immobilizzi?

Il relatore non può sottacere questi fondati dubbi in linea di diritto; senza contare tutte quelle altre considerazioni socio-economiche che raccomanderebbero comunque non di gravare ma di favorire l'afflusso di capitale di rischio in agricoltura. Peraltro il relatore si inchina alla decisione della Commissione.

Gli altri emendamenti riguardano: a) il problema dell'INVIM sugli immobili trasferiti per causa di morte; b) la rinuncia al vincolo degli otto anni per gli immobili industriali e commerciali; c) il necessario aggiornamento delle date previste dall'articolo 6; d) l'abolizione dell'articolo 7; e) l'inserimento dell'articolo 4-bis (articolo 5 dell'attuale testo approvato dalla Commissione).

Circa il problema dell'INVIM sugli immobili trasferiti per causa di morte, la Commissione propone una più concreta formulazione della lettera e) del secondo comma dell'articolo 3 e inoltre propone uno sgravio del 50 per cento sugli immobili che cadono nell'asse ereditario dei figli, dei genitori e del coniuge.

Per quanto riguarda la rinuncia al vincolo degli otto anni per gli immobili indu-

striali, si osserva che, poichè scopo della disposizione prevista al quarto comma dell'articolo 3 è quello di evitare che mediante una destinazione temporale fittizia si eluda il tributo decennale, è parso alla Commissione che il vincolo di non suscettibile di diversa destinazione senza radicale trasformazione dia già sufficienti garanzie e che non sia il caso di penalizzare quelle imprese che, pur avendo l'area da tempo, hanno potuto, per esempio, realizzare il nuovo stabilimento e quindi hanno posto in essere nuovi posti di lavoro da meno di otto anni.

Circa il necessario aggiornamento delle date previste dall'articolo 6, si tratta di una necessità ovvia. L'abolizione dell'articolo 7 è stata un dovere, dato che quest'articolo è stato recepito nell'articolo 30 del recente provvedimento cosiddetto sul cumulo. Dirò anzi che i tre commi sono stati integralmente recepiti in detto articolo. Il comma primo, ex articolo 7, è diventato il terzo; il comma secondo è diventato il primo e il comma terzo è diventato il quarto. L'articolo 30 ha poi un nuovo comma, il secondo, che si richiama ad un emendamento del nostro collega senatore Segnana.

Circa poi l'inserimento dell'articolo 4-bis, si tratta di una doverosa interpretazione degli articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 e successive modifiche ed è un lodevole emendamento del senatore Lepre.

Onorevoli senatori, con l'approvazione di questo disegno di legge doverosamente e devo dire lodevolmente presentato dal Governo si viene a chiudere il primo periodo, diciamo di istituzione e di avvio, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Resta solo da aggiornare l'attuale quattro per cento annuo di deduzione, tenuto conto dei fenomeni inflazionistici; è un problema peraltro che il signor Ministro ha ripetutamente assicurato di avere ben presente.

Ciò premesso, il relatore, nel raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge come decisione oggi opportuna, ritiene doveroso richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo e del Parlamento sui problemi

politici e pratici che l'istituzione di questa imposta ha sollevato direttamente e indirettamente e non risolto. L'INVIM nasce infatti da un'ipotesi chiamiamola razionale-illuministica, se volete, forse suggestiva, ma alla luce dell'esperienza non sembra molto fortunata. È un'imposta cosiddetta comunale che vede però come primo soggetto attivo lo Stato che accerta, liquida e riscuote. È una imposta che aveva come obiettivo non solo di superare le precedenti imposte sulle aree fabbricabili ma di recuperare le plusvalenze cosiddette urbanistiche e di assicurare congrue entrate ai comuni. È però un'imposta che con i problemi dell'esazione, piuttosto lenta, dobbiamo dire, e con i fenomeni della lievitazione monetaria, rischia, quanto meno in breve periodo, di cambiare un po' natura, di trasformarsi in una specie di patrimoniale eccezionale soprattutto per quanto riguarda la sua applicazione decennale.

Insomma non sembra al relatore una bella imposta, ammesso che si possa parlare di imposte belle. C'è un peccato di origine avendo l'INVIM certo contribuito a giustificare la molto discutibile e per me infelicitissima decisione di sottrarre ai comuni il diritto di imposizione. Poi c'è, lo ripeto, un'attuazione pratica che, nonostante la buona volontà degli uffici, è intrinsecamente direi lenta e faticosa, che appesantisce il lavoro dell'amministrazione, che lascia insoddisfatti i comuni, che dà grande spazio al contenzioso nonostante la solerzia del signor Ministro — gliene diamo volentieri atto — e l'impegno del Parlamento nel cercare di sempre meglio definire questa imposta.

Onorevoli senatori, durante i lavori della Commissione che hanno visto tutti i colleghi portare il loro contributo serio ed impegnato — e ancora li ringrazio —, che hanno visto maggioranza e opposizione intente a trovare un punto d'incontro su un testo finale che sia utile, ciascuno rinunciando a legittime posizioni; durante, ripeto, questi non brevi lavori è affiorata da più parti l'impressione che sia l'INVIM che l'ILOR vadano probabilmente riesaminate e che, forse, assieme alla gestione del territorio bisognerà ripensare se non convenga affidare ai comuni non solo

la destinazione, ma anche la gestione di siffatte imposte.

Si tratta, indubbiamente, di un grosso problema che allora non molti cercarono di impostare, ma che oggi mi sembra stia prendendo corpo nella pubblica opinione in generale.

Si tratta di un problema che va affrontato con la dovuta ponderazione, con la dovuta calma, con il dovuto tempo; un problema — ne do pienamente atto — che lo stesso signor Ministro ha in qualche modo adombrato, quanto meno ha chiaramente dimostrato di avere presente. Si tratta di un problema, ripeto, che dovremo affrontare, che non può essere ignorato, almeno me lo auguro, così come mi auguro, onorevoli senatori, che questo disegno di legge venga fra poco approvato con il più largo consenso. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo la relazione così chiara e completa svolta dal relatore ho poco da aggiungere. Anzitutto debbo ringraziare il relatore — lo faccio per convinzione e non per forma — con il quale in più occasioni durante la discussione di queste nostre leggi ci si trova vivacemente non a polemizzare, ma a scambiare i nostri reciproci punti di vista, riuscendo poi sempre a trovare un qualche punto di incontro, persuadendoci a vicenda o trovando delle soluzioni accettabili per entrambi. La discussione, ovviamente, non tocca le persone, ma i problemi che si devono affrontare nell'applicazione dei tributi la cui applicazione è spesso difficile.

L'INVIM non è un'imposta facile: noi la abbiamo; mi sono permesso più volte di far presente come sia estremamente pericoloso lasciarci prendere da una forma di irrequisite legislatura per cui a distanza di così poco tempo si rimette in discussione tutto. Conviene, invece, come stiamo facendo, o in sede di provvedimenti delegati, o in sede legislativa, migliorare la disciplina dei diversi tributi. Per quanto riguarda l'INVIM,

non si può certo pensare di abrogarla anche per il gettito che dà e per il fondamento che, a mio parere, essa ha. Nè si deve pensare a profonde trasformazioni. In avvenire le prospettive che l'onorevole relatore indicava potranno avere sviluppo ed allora tutta l'imposizione di carattere immobiliare potrà trovare una nuova disciplina sul piano tecnico e sul piano amministrativo. Oggi come oggi, è bene che restiamo all'imposizione che abbiamo, cercando, ripeto, di migliorarla.

D'altra parte devo far presente che le difficoltà di applicazione si vanno via via attenuando. Infatti l'imposta era di difficilissima applicazione, e continua ad essere tale, nel primo trasferimento che viene assoggettato ad essa o nella prima applicazione per decorso del decennio, perchè manca il valore di riferimento, cosicchè si tratta di determinare, non solo come è normale in ogni trasferimento per l'imposta di registro — questo non dà luogo a nessuna particolare difficoltà — il valore attuale, ma si tratta anche di determinare il valore di riferimento e quindi anche retroattivamente di stabilire il valore ad una data precedente. Via via che passa il tempo e che gli immobili che formano oggetto di trasferimento risultano già assoggettati all'INVIM, l'applicazione della imposta diventa più semplice perchè c'è il riferimento precedente che è ormai fuori discussione mentre il secondo riferimento è il valore stabilito agli effetti dell'imposta di registro.

Quindi, con il passare del tempo e con il colpire immobili che già hanno circolato agli effetti dell'INVIM, l'applicazione dell'imposta diventa più semplice perchè è conseguenziale all'applicazione dell'imposta di registro e ai relativi accertamenti. Credo che già adesso questa imposta cominci a essere di meno difficile applicazione e che, via via che passa il tempo, si vada assestando.

Voglio ora comunicare alcuni dati di gettito. Nel 1974 l'INVIM ha dato 130 miliardi di gettito, che è circa il doppio di quello che aveva dato l'anno precedente; nel 1975 credo che il gettito — per quanto è dato oggi stimare, ma ho ancora pochissimi elementi — sarà di oltre 200 miliardi. Quindi,

dal punto di vista del gettito, la cifra non è disprezzabile e si inquadra nel problema, di ben più ampia portata, relativo alla finanza comunale. Sotto questo profilo la cifra può apparire di modesta entità ma se la finanza comunale, attraverso provvedimenti che sono anche allo studio, viene riportata a maggiore equilibrio ed ordine, tali somme, che sono destinate ad aumentare, rappresentano un certo interesse per i comuni destinatari di questo gettito. I 200 miliardi circa che si possono stimare nel 1975 non sono una cifra irrilevante.

Per il 1975 trentacinque miliardi derivano dall'applicazione decennale sulle società immobiliari. Vengo ora qui direttamente all'argomento. L'INVIM — mi consenta il relatore che ha fatto un accenno ad enti di carattere non speculativo — non ha nessun rapporto con le intenzioni o con lo scopo speculativo del soggetto. Un riferimento allo scopo speculativo e all'attività imprenditoriale o commerciale in senso lato, cioè ai sensi del codice civile, da parte del soggetto è il presupposto dell'applicazione dell'imposta sul reddito, non dell'INVIM, che invece colpisce i maggiori valori immobiliari non guadagnati, indipendentemente dall'attività imprenditoriale; se poi c'è una attività imprenditoriale, allora interviene l'imposta sul reddito delle persone, fisiche o giuridiche, a seconda del soggetto. Pertanto è l'ipotesi di chi soggetto, persona fisica o giuridica, avendo acquistato un immobile, al di fuori di ogni intenzione imprenditoriale o speculativa, acquisisce un incremento di valore dell'immobile per il solo fatto che o la localizzazione dell'immobile o il generale aumento di prezzo della proprietà immobiliare determina un incremento di valore, al di fuori di ogni scopo speculativo.

Il disegno di legge di delegazione della riforma tributaria presentato al Parlamento prevedeva che l'imposta colpisse solo i trasferimenti per atto tra vivi o a causa di morte; il Parlamento introdusse una modificazione nel senso che per le società immobiliari venisse colpito a decenni, cioè con una scadenza decennale, l'incremento patrimoniale indipendentemente dal realizzo del bene e questo fu giustificato da parte



del Parlamento, che corresse il disegno governativo, con il fatto che altrimenti, attraverso la cessione dei pacchetti delle società immobiliari o delle società proprietarie degli immobili, poteva avvenire il trasferimento dell'immobile; e forse più ancora, al di fuori di questa ipotesi di elusione del tributo, per il fatto che nelle persone giuridiche si può creare sostanzialmente una manomorta, cioè una proprietà che non viene mai trasferita, che avrebbe quindi perennemente evitato l'applicazione dell'imposta, quale fosse stato l'aumento del valore degli immobili posseduti.

Il Senato ricorda che con un decreto delegato del dicembre scorso, su mia proposta, il Governo precisò in modo piuttosto rigoroso la nozione di società immobiliare con riferimento ai ricavi dei soggetti, e si arrivò quindi alla prima applicazione dell'imposta decennale sulle società immobiliari. Però la logica che aveva portato il Parlamento ad applicare l'imposta decennale sulle società cosiddette immobiliari (a parte l'estrema difficoltà di definirle) comportava che l'imposta fosse estesa a tutte le persone giuridiche proprio per colpire quegli incrementi di valore di immobili che non vengono mai realizzati, appunto perchè gli immobili sono posseduti da soggetti indefettibili, cioè da soggetti che per loro natura non muoiono mai essendo enti, persone giuridiche o società che via via si prorogano nella loro durata nel tempo.

Questa la prima ragione dell'estensione dell'imposta a tutte le persone giuridiche. Parliamo dell'imposta decennale, cioè quella che allo scadere del decennio colpisce gli immobili posseduti dalle persone giuridiche. Vi era poi una seconda ragione pratica: l'estrema difficoltà della definizione della società immobiliare e la mancanza di selettività attraverso il catasto. Questo avrebbe determinato un'impossibilità di controllo da parte degli uffici; infatti l'ufficio può riscontrare se l'immobile è intestato a una persona fisica o a una persona giuridica, ma quello di determinare la natura di società immobiliare o meno della persona giuridica che possiede l'immobile è un compito di tale difficoltà che impedirebbe ogni controllo sull'adempimento

del loro obbligo tributario da parte delle società immobiliari. Quindi una ragione di principio e una ragione pratica hanno consigliato l'estensione a tutte le persone giuridiche dell'applicazione dell'imposta alla scadenza del decennio di possesso dell'immobile.

Questo è il senso e il significato della legge. Devo dire che le proposte del Governo erano molto più rigorose e, a mio parere, fondate. Le eccezioni e le attenuazioni che via via sono state apportate dalla Camera prima e dal Senato poi hanno fatto perdere notevolmente il contenuto di questa legge. Queste eccezioni e attenuazioni non sono del tutto giustificate, proprio per il carattere obiettivo e non soggettivo di questa imposta, per il fatto cioè che essa deve colpire l'incremento obiettivamente acquistato dall'immobile, non quello che deriva dall'attività del soggetto. Comunque, in uno spirito teso a trovare un accordo e a non sostenere ad oltranza i propri punti di vista, il Governo ha accettato — e quindi oggi ne assume anche la responsabilità — le soluzioni che venivano indicate, consigliate e volute, dalla Camera prima e dal Senato dopo. Debbo ripetere però che in questo modo il gettito viene notevolmente attenuato e svuotato in rapporto a un gettito di una notevole entità che i comuni avrebbero potuto avere l'anno prossimo.

Indubbiamente questa imposizione nella sua prima applicazione colpisce anche qualche plusvalenza o una parte di plusvalenze che derivano da fatti monetari, cioè dalla diversa espressione monetaria del medesimo potere d'acquisto reale. Ho già detto che è allo studio — e lo posso qui confermare anche in relazione ad alcune precisazioni che mi sono state chieste in Commissione — il problema delle conseguenze che anche su questa imposta ha già avuto la perdita di valore della moneta, e che tali conseguenze verranno per l'avvenire tenute presenti con provvedimenti che al momento opportuno il Governo presenterà, sia agli effetti dell'imposta dovuta sui trasferimenti delle persone fisiche o giuridiche che siano, sia nelle scadenze decennali che vadano a maturarsi in avvenire dopo questa prima applicazione dell'imposta decennale. Non era possibile farlo

in questa sede sia per non creare sperequazioni nei confronti delle società immobiliari che non hanno avuto questo riconoscimento, sia perchè con questa sorta di imposizione straordinaria sulla proprietà immobiliare si voleva in effetti colpire anche la parte dovuta a inflazione. L'inflazione colpisce duramente certe categorie di proprietà e di reddito, soprattutto i titoli a reddito fisso. A ragione, chi poteva farlo ha cercato di investire in modo da evitare l'inflazione, di investire cioè in beni che esprimano unità monetarie rapportate alla perdita di valore della moneta. Però, di fronte alla iniqua imposta che colpisce le proprietà e i redditi nominali, salvo quelli che si adeguano rapidamente al mutato potere di acquisto della lira, attraverso la scala mobile, non è ingiustificato che una parte del plusvalore, anche se di origine monetaria, venga colpito, con aliquote del resto piuttosto modeste, da una particolare imposizione, come è avvenuto. Ma proprio il carattere straordinario di questo fatto consiglia per l'avvenire di tener presente questo fenomeno adottando tempestivi provvedimenti.

Con ciò credo di poter concludere questa brevissima illustrazione, che mi è sembrato doveroso fare al Senato, confermando che, a mio parere, se continuo a ritenere che era opportuna una maggiore incidenza su tutte le categorie, senza eccezioni, tuttavia mi rendo conto che per qualche categoria, in particolare per gli istituti previdenziali, è giustificata una certa riduzione che del resto è stata notevolissima, perchè si riduce l'imposta dell'ottanta per cento.

Il relatore ha accennato criticamente alle società che hanno proprietà e attività agricole. Poichè non siamo riusciti a convincerci reciprocamente, potrei ripetere che in una proprietà agricola la parte imprenditoriale ha una entità molto più limitata rispetto ad altri settori. Nell'opificio industriale il macchinario fisso ha una importanza assai più rilevante in confronto alle aziende che hanno la proprietà immobiliare come base dell'azienda agricola: cioè il valore immobiliare, come tale, che acquisisce maggior valore indipendentemente dall'attività o dai meriti

del suo proprietario, è molto più rilevante nel settore agricolo.

D'altra parte tutta la logica della applicazione decennale è anche nella volontà di equiparare, entro certi limiti, la posizione delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche. Siccome la proprietà immobiliare agricola, in sede successoria o di trasferimento, paga l'INVIM, è sembrato non ingiustificato che, anche nella decennale, sia pure con la notevole attenuazione del 60 per cento, la proprietà immobiliare agricola fosse soggetta a questa imposizione.

Va aggiunto inoltre che è difficile stabilire come l'applicazione dell'INVIM si articoli in ogni singolo caso. I soggetti privilegiati pagheranno l'imposta con l'aliquota ridotta, ma quando venderanno il bene si farà ugualmente riferimento al valore che è stato assoggettato alla imposta con una aliquota ridotta. Il che significa che, se si verifica l'alienazione dell'immobile, il soggetto in definitiva trarrà un vantaggio dall'applicazione per decorso del decennio, perchè avrà interrotto un periodo che potrebbe essere di assai lunga durata.

Con queste considerazioni, ringraziando vivamente il relatore e l'intera Commissione, prego il Senato di voler approvare il provvedimento. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare il senatore Marangoni. Ne ha facoltà.

**M A R A N G O N I .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2211 concernente modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 luglio 1975, è oggi all'esame della nostra Assemblea in sede redigente e pertanto il dibattito sarà limitato. Credo però, onorevoli colleghi, che sarebbe errato ritenere che la sede redigente sia stata scelta in quanto, essendo in seconda lettura, rimane poco da dire o perchè trattasi di un provvedimento di poca importanza. A mio avviso, la ragione vera sta nel fatto che il provvedimento è stato

lungamente discusso prima in 6ª Commissione finanze e tesoro, poi in sottocomitato e alla fine nuovamente in Commissione. Pertanto, se si guarda all'iter del dibattito svoltosi, mi pare si possa affermare che il disegno di legge al nostro esame ha un'importanza assai maggiore di quella che potrebbe apparire dai pochi articoli che lo compongono o dal suo carattere formale di disegno di legge correttivo di altra precedente legge.

Signor Presidente, per liberare il terreno da errate interpretazioni dirò subito che la mia parte politica non ha esitazioni nel dichiarare il suo favore all'estensione dell'INVIM proposta dal provvedimento al nostro esame. Da anni il Gruppo comunista sostiene la necessità che il fisco rivolga la sua attenzione ai fini impositivi alle situazioni di incrementi patrimoniali non guadagnati e speculativi che si sono verificate e si verificano continuamente nel settore immobiliare. E questo provvedimento, pur non rappresentando certamente la soluzione che noi avremmo voluto e che da anni rivendichiamo, può essere considerato un primo tentativo per affrontare una materia certamente complessa e difficile. A giudizio del Gruppo comunista, l'estensione, che questo provvedimento propone, dell'applicazione decennale dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili a tutte le persone giuridiche, anziché, come avviene oggi, alle sole società immobiliari, pur correndo il rischio di acquistare natura di imposta patrimoniale, così come denunciava lo stesso relatore, sembra a noi risponda meglio alla natura e definizione dell'INVIM quale imposta che si applica in caso di trasferimento, sia gratuito sia oneroso, che avvenga per atto tra vivi o per causa di morte.

Onorevoli colleghi, se ben ricordo, durante la discussione del decreto delegato n. 643 nella Commissione dei trenta, i commissari comunisti e di altri Gruppi politici denunciavano la mancanza di una definizione precisa di società immobiliare e il pericolo che l'applicazione dell'INVIM alle sole società immobiliari, peraltro non ben definite, avrebbe permesso alle stesse la possibilità di essere esentate da tale tributo, in quanto esse potevano evitare di cedere gli immobili dei

quali sono proprietarie ed operare attraverso la cessione di azioni eludendo così l'applicazione dell'imposta. Questo pericolo divenne purtroppo realtà, tanto che si dovette ricorrere al decreto del 23 dicembre 1974 per una definizione molto più rigorosa della società immobiliare in modo da evitare che le società immobiliari sottoposte al tributo scomparissero completamente. Purtroppo, nonostante le modifiche e le precisazioni apportate, l'imposta è rimasta di difficile applicazione; ha dato scarsi risultati e l'entrata realizzata certamente non è stata quella che ci aspettavamo. Ma oltre a ciò lasciava permanere una certa discriminazione tra le società immobiliari e le altre persone giuridiche le quali, pur potendo trovarsi nell'identica situazione — cioè possono detenere immobili per lunghissimi periodi, per decine e decine di anni, per centinaia di anni — tuttavia non cedendo gli immobili acquisiscono il beneficio derivante dall'incremento del valore degli stessi senza essere assoggettate all'imposta che specificatamente a tale fine è stata introdotta in sede di riforma tributaria. Per tali ragioni noi comunisti riteniamo questo provvedimento limitato, in quanto non risolve tutti i problemi, ma un passo avanti per assoggettare a tributo gli incrementi di valore non guadagnati e cioè speculativi che derivano agli immobili nel periodo decennale.

Ma prima di entrare nel merito delle obiezioni di fondo che la mia parte politica ha sollevato al provvedimento nel suo complesso, sia alla Camera che in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato, mi sembra corretto ricordare che il lavoro svolto sia in comitato ristretto sia in Commissione è stato fortemente positivo, tanto che il testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea risulta considerevolmente migliorato rispetto al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Credo che sui miglioramenti apportati non vi siano dubbi circa il contributo dato dal Gruppo comunista, così come anche da altri Gruppi per modificare il provvedimento e di ciò va dato atto ad un nuovo modo di discutere portato avanti dal relatore senatore De Ponti che con intelligenza

e capacità ha saputo guidare la discussione dando un suo originale contributo.

Le modifiche apportate al testo pervenuti dalla Camera per le quali noi comunisti ci siamo battuti riguardano una precisazione alla lettera e) dell'articolo 3 relativo alla esenzione dall'imposta degli immobili trasferiti per causa di morte agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto, in modo da evitare che si potesse superare il valore complessivo stabilito per la esenzione. Infatti la formulazione precedente poteva consentire il trasferimento anche di dieci immobili, ciascuno dei quali avente un valore inferiore ai 30 milioni, senza che il trasferimento medesimo fosse assoggettato all'imposta. Quello che invece non ci trova concordi con la posizione del Governo a questo riguardo è il fatto che agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto si sia mantenuta l'esenzione al massimo di 30 milioni e questo perchè, tenuto conto della svalutazione della moneta, oggi con 30 milioni si ha una modesta casa. Ritenevamo più giusto elevare la fascia esente almeno a 40 milioni.

Ci siamo anche battuti per la riduzione dell'imposta per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, e per la riduzione dell'imposta per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati all'esercizio dell'attività agricola o forestale, sempre che detta attività sia esercitata direttamente ed in modo continuativo dal proprietario o dall'enfiteuta e sempre che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati che ne modifichino la destinazione. Riteniamo infatti che, come è prevista la non imposizione decennale per gli opifici industriali, altrettanto debba essere previsto per le imprese agricole in quanto esse non sono altro che un bene strumentale ai fini dell'attività imprenditoriale agricola ed oggi hanno bisogno di essere aiutate con priorità rispetto ad altri settori.

Per queste motivazioni abbiamo sostenuto, contrariamente alla tesi governativa che

propone l'assoggettamento ad una imposta ridotta al 40 per cento, che l'aliquota in questione fosse al massimo del 20 per cento.

Altro punto significativo è quello riguardante gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge n. 153. A tale riguardo, onorevoli colleghi, la mia parte politica ha sostenuto la necessità di esentare dall'imposta gli investimenti immobiliari effettuati nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cioè il fondo di riserva del 30 per cento) dagli enti di previdenza ed assistenza, mentre per gli altri investimenti effettuati fuori del fondo di riserva proponiamo l'assoggettamento all'imposta totale.

Il Governo, sostenendo l'inapplicabilità di una simile norma, ha preferito la strada della riduzione dell'imposta che dopo lunghe discussioni (credo sia stato uno dei punti più discussi in Commissione) è stata approvata nella misura del 20 per cento.

Un'altra importante modifica riguarda la riduzione dell'imposta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge. Noi comunisti concordiamo con questa modifica, sia perchè risponde alla innovazione sancita nel nuovo diritto di famiglia, sia perchè compie un riconoscimento di giustizia per gli eredi.

Ma, affermato ciò, riteniamo giusto rilevare che il Governo con tale norma non solo non elargisce benevola agevolazione, ma, abbassando tale imposta al 50 per cento, complessivamente tende ad aumentare le proprie entrate. Difatti, se si considera, onorevoli colleghi, che l'erede è sottoposto a due imposte (quella di successione di pertinenza dello Stato e l'INVIM di pertinenza dei comuni), riducendo l'imposta INVIM che viene detratta da quella di successione si restringe il vantaggio complessivo dell'erede, si diminuisce l'entrata per il comune, mantenendo invece quasi inalterata o aumentando l'entrata dello Stato, data dall'imposta di successione.

Comunque il complesso delle significative modifiche apportate dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato fa ritenere di avere notevolmente migliorato il disegno di legge n. 2211. Certo è che il provvedimento, per essere reso rispondente alle necessità dei fini impositivi, giusto ed efficace, abbisognerebbe di molte altre modifiche.

La mia parte politica, oltre ad avere contribuito alle significative modificazioni apportate al provvedimento, che valutiamo positive, ha presentato e sostenuto emendamenti aggiuntivi e modificativi, tesi ad affermare un principio di grande importanza, quello della partecipazione degli enti locali alla fase di accertamento dell'imposta, partecipazione che noi comunisti consideriamo essenziale non soltanto per esaltare il ruolo degli enti locali in questo importante settore della vita del paese, ma anche per garantire un prelievo fiscale più giusto e più consistente perchè gli enti locali possano disporre di fondi sufficienti per assolvere i loro compiti in settori decisivi della vita economica e sociale del paese.

Onorevoli senatori, è certamente a tutti voi noto come la riforma tributaria abbia tolto ogni possibilità impositiva ai comuni, relegandoli in posizione subalterna. Le conseguenze negative di tale decisione si sono già fatte sentire pesantemente sulla collettività. Da qui dunque la necessità di ribadire questi principi e di tradurli in norme legislative, pure di modesta portata ed efficacia, come nel caso del provvedimento al nostro esame.

Con gli articoli aggiuntivi da noi presentati volevamo salvaguardare non solo il diritto, ma anche il contributo che il comune può dare ai fini di una più esatta valutazione; e ciò può realizzarsi consentendo ai comuni di disporre degli elementi essenziali per avanzare le proposte di rettifica.

Inoltre con le nostre proposte tendevamo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 643, rendendolo più aderente alla volontà del legislatore delegante.

Infatti, per quanto riguarda l'INVIM, in contrasto con quanto affermato nell'articolo 10 della legge delega di riforma tributaria, non si prevede che la partecipazione del co-

mune sia esplicitata in forme analoghe a quelle stabilite per i redditi delle persone fisiche. Da qui, dunque, la legittimità delle nostre proposte e l'opportunità che venissero accolte, anche perchè esse corrispondono alle richieste già avanzate dai comuni capoluoghi di provincia nel convegno svoltosi a Bologna il 23 ottobre 1974.

Quindi il rifiuto da parte del Governo all'accoglimento di queste richieste appare a noi significativo di una volontà politica accentratrice e particolarmente grave a proposito di un'imposta il cui ricavato è destinato esclusivamente ai comuni.

Signor Presidente, onorevoli senatori, le nostre proposte e le richieste dei comuni erano tese ad apportare giuste modificazioni ed integrazioni all'attuale normativa, non certo in contrapposizione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, bensì in piena collaborazione con essa, in modo da consentire l'effettiva partecipazione dei comuni nell'accertamento dell'INVIM.

Signor Ministro, abbiamo appreso con interesse quanto a questo proposito ha dichiarato alla Camera e ripetuto qui al Senato: il suo impegno per una profonda revisione del sistema di partecipazione dei comuni ad un tipo di accertamento tributario in cui gli enti locali hanno un diretto interesse è certamente importante, ma non ci può soddisfare in quanto rimaniamo ancora troppo nel vago. Tuttavia vogliamo dare la giusta importanza all'impegno politico da lei assunto e ci auguriamo che il Parlamento quanto prima possa ritornare sulla questione, proprio in sede della revisione normativa che dovrà attuarsi per tutta una serie di imposte.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per le considerazioni fatte mi pare coerente dichiarare che l'atteggiamento del Gruppo comunista sul disegno di legge n. 2211 è quello dell'astensione e ciò lo facciamo per confermare le critiche da noi già espresse sul complesso della gestione dell'INVIM. Critiche che si fondano sui limiti del provvedimento, ma soprattutto sull'esclusione, graduale ma sempre più accentuata, degli enti locali dal processo di accertamento dell'imposta.

Nel contempo, però, ritenendo che l'estensione dell'INVIM rappresenti un positivo passo in avanti e che il provvedimento così migliorato, grazie anche al nostro contributo, in sè e per sè non possa essere considerato negativo, diamo alla nostra astensione un significato di stimolo e rafforzamento per le posizioni di tutte quelle forze che, come noi, intendono continuare a battersi perchè avanti e si realizzi rapidamente un processo unitario di accertamento delle imposte, tra la amministrazione finanziaria dello Stato e gli enti locali, a tutto vantaggio del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

**B U Z I O .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola dopo l'esauriente esposizione fatta in Commissione in sede redigente dal relatore, collega De Ponti, dal Ministro e da tutti i colleghi delle diverse forze politiche, debbo confermare la validità, nel suo insieme, del provvedimento poichè esso è diretto a estendere l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili a tutte le società e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi.

Inoltre, non posso non prendere atto che la complessa materia delle esenzioni e riduzioni è stata ora trattata compiutamente e con chiarezza in modo da non lasciare dubbi interpretativi in sede di applicazione delle relative disposizioni.

Tuttavia, rilevo che alcuni problemi di fondo non hanno trovato soluzione, perchè trattati in maniera non soddisfacente o perchè non contemplati dal disegno di legge oggi alla nostra approvazione.

Ritengo, pertanto, che si sarebbe dovuto completare la serie di modifiche alla disciplina dell'INVIM che si propone con il provvedimento al nostro esame.

La modifica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, nel testo del disegno di legge al nostro esame, costituisce un'importante scelta politica, prima che un superamento di ordine tecnico dei principi

che hanno fin qui regolata la particolare materia.

Importanti modifiche sono state già apportate alla disciplina dell'INVIM con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688.

Le norme sulle quali siamo chiamati ad esprimere la nostra approvazione si collocano, in un certo senso, in un ambito piuttosto ristretto, perchè vengono ad incidere soltanto sull'applicazione dell'INVIM per decorso del decennio, allargando la sfera di percussione del tributo a tutti gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo ed oggetto, agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni, secondo la classificazione contenuta nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Proprio siffatto allargamento del campo di applicazione dell'INVIM decennale, a mio avviso, rappresenta un fatto più politico che tecnico e di ciò tutti dobbiamo essere consapevoli e convinti.

A mio avviso, sarebbe stato utile, in sede di Commissione, un ripensamento nella inclusione tra gli immobili soggetti al tributo di quelli appartenenti agli enti ed istituti previdenziali che non siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali (per quelli a ciò destinati è già prevista l'esenzione).

È ben noto che, a fronte degli impegni previdenziali assunti in base a precise norme statutarie o di legge nei confronti dei propri assistiti, gli enti ed istituti previdenziali investono i contributi riscossi in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato non a fine di lucro.

Tali investimenti sono diretti a garantire che i fondi acquisiti non vengano erosi dalla svalutazione monetaria o da altri accidenti economici, in modo che sia lasciata intatta la potenzialità finanziaria dell'ente.

Ora, con l'applicazione del tributo decennale, sia pure considerando il passo avanti che si è compiuto con la riduzione al 20 per cento, si viene a ridurre sensibilmente tale

potenzialità e ad intaccare, ogni qualvolta scatterà il decennio impositivo, la stessa liquidità dell'ente previdenziale.

Un altro problema di fondo da tutti sollevato, ma che non ha trovato eco presso la sede opportuna, è quello della necessità che venga aggiornata al diverso metro monetario la detrazione stabilita nella misura fissa del 4 per cento del valore iniziale per ogni anno e frazione di anno superiore al semestre intercorrente fra la data di acquisto o di riferimento del decennio e quella di alienazione o trasmissione del bene, ovvero di compimento del decennio.

L'applicazione di un tributo sugli incrementi del patrimonio immobiliare derivanti da cause diverse dalle iniziative dei proprietari, perchè collegate a fattori e fenomeni oggettivi di natura socio-economica, non può restare limitata al criterio formale fissato dal n. 2 dell'articolo 6 della legge di delega per la riforma tributaria, ossia alle sole società immobiliari.

Si determina, in tal modo, una notevole sperequazione che favorisce ingiustamente attività di speculazione da parte di imprenditori, che lucrano notevoli plusvalenze dallo sfruttamento economico dei loro investimenti immobiliari.

La rimozione di questa ingiustizia pone indubbiamente problemi di politica economica tutt'altro che semplici, in quanto occorre trovare la giusta misura per determinare in concreto sia il *quantum* degli incrementi patrimoniali effettivamente realizzati, sia l'aliquota di prelievo fiscale che sugli incrementi stessi va operata.

Il primo problema, in sostanza, non è solo di tecnica dell'accertamento, ma è strettamente collegato alla necessità di tenere nel debito conto il valore assoluto degli immobili, cioè il valore monetario corrente, al netto della lievitazione conseguente al fenomeno inflazionistico.

Il secondo problema, invece, assume un aspetto che, anche se collegato al primo, è più squisitamente politico: l'incidenza fiscale sulle plusvalenze immobiliari non può superare il valore effettivo della parte di tali plusvalenze che non dipenda dalla volontà o dal-

l'iniziativa del proprietario: ove ciò si verificasse — e solo in tal caso — ci si troverebbe di fronte ad un'imposta patrimoniale o, meglio, ad un tributo di natura espropriante.

Nel caso inverso, però, cioè ove le aliquote siano troppo basse rispetto all'effettivo incremento derivante da fattori esterni alla fisiologia di conduzione, si determinerebbe il permanere di ingiustificati super-profitti a danno della collettività e della giustizia socio-economica. La tecnica, poi, dell'INVIM, in questo ultimo caso, farebbe venire meno un'importante fonte di entrate per gli enti locali che non potrebbe essere altrimenti compensata.

Il Gruppo socialdemocratico è estremamente sensibile a questo complesso problema ed auspica, perciò, che il Governo, d'intesa con le altre forze politiche — e specialmente con i rappresentanti degli altri enti territoriali — compia un'attenta analisi sull'attualità delle aliquote rispetto agli effettivi incrementi di valore assoluto degli immobili.

Su tale problema di fondo il ministro Visentini ha preannunciato l'imminente adozione di misure legislative, che ci auguriamo siano, appunto, il risultato di una analisi completa dell'argomento, in merito alla quale sarebbe opportuno acquisire anche il parere del CNEL di cui i socialdemocratici chiedono l'effettivo funzionamento.

In tale prospettiva, possiamo accettare le misure che vengono adottate con il disegno di legge oggi all'esame del Senato, diretto *medio tempore* a rimuovere le più stridenti sperequazioni emerse in fase di prima applicazione del tributo.

Nel preannunciare, quindi, il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico sul presente disegno di legge, non possiamo non accompagnarlo con la raccomandazione al Governo di vigilare perchè l'amministrazione finanziaria applichi questo tributo con puntualità e con precisione, nell'interesse della finanza degli enti locali, così drammaticamente coinvolta nella crisi della riforma tributaria. (*Applausi dal centro-sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Assirelli. Ne ha facoltà.

**A S S I R E L L I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame dopo l'ampia trattazione avvenuta prima in sede di Commissione e successivamente qui con l'illustrazione del relatore e del singor Ministro credo abbia possibilità di essere approvato con poche delucidazioni. Intanto si rileva che il provvedimento viene aggiornato, modificato, corretto, perfezionato perchè abbia la duplice possibilità di continuare a dare un gettito ai comuni e di creare una perequazione fra coloro che devono pagare questo tributo. Questi due scopi che sono stati l'oggetto della trattazione e della convergenza su questo disegno di legge hanno avuto la possibilità di essere mediati attraverso la buona volontà di tutte le parti politiche.

Infatti il gettito sostitutivo della soppressa imposta comunale sulle plusvalenze urbanistiche è appunto dato dall'INVIM. La forma, il meccanismo, l'opportunità di mantenere questa imposta gestita dallo Stato o eventualmente di ridare ai comuni la possibilità di accertamento, oppure di trasformarla in un'altra imposta, tutto questo resta da meditare. Ma se la riforma ha previsto che questo gettito debba costituire una delle entrate dei comuni, indubbiamente deve essere gestito nel migliore dei modi. Dalla tassazione parevano esclusi gli enti giuridici, comprese le aziende agricole; il Ministro ha cercato di porre riparo a questa lacuna, ed anche se sono stati espressi dei dubbi sul fatto che certi terreni possano avere incremento di valore, la questione è stata mediata con una riduzione al 40 per cento, per le società agricole, dell'imposta globale che dovrebbe colpire l'incremento di valore.

Un altro passo di perequazione sociale è stato compiuto per agevolare i piccoli patrimoni al momento della successione concedendo l'esenzione totale fino al valore globale di 30 milioni. Un punto controverso era quello relativo agli enti assistenziali e previdenziali non per il valore degli immobili che riguardano la loro attività specifica, che sono esenti per legge, ma per tutti gli investimenti fatti. La discussione è stata ampia e il partito che rappresento riteneva che si potesse trovare il modo di giungere ad una

totale esenzione per questi enti. Nella trattativa, di fronte alla necessità che il gettito non venisse ulteriormente decurtato, ed anche per una questione di globale perequazione tributaria, si è ritenuto di ridurre l'imposta al 20 per cento del valore dell'incremento. Indubbiamente si tratta di un risultato soddisfacente.

Un altro punto positivo è quello concernente la riduzione al 50 per cento per le successioni in cui il passaggio avvenga in linea diretta. Anche qui si è attuata una opportuna perequazione.

L'articolato dunque prevede un miglioramento in materia tributaria, con la perequazione del tributo stesso, e nel contempo non svuota di significato l'imposta e mantiene la sua ragion d'essere attraverso il gettito che deve andare ai comuni. È chiaro che questi miglioramenti non devono farci perdere di vista il fatto che tutta la materia dovrà essere rivista per quelle difficoltà che essa stessa porta avanti, anche se, come giustamente ha detto il Ministro, dopo la prima applicazione il meccanismo diventerà più facile: infatti, una volta dato un valore certo agli immobili, sia quelli che pagano la decennale sia quelli che vengono soggetti a imposizione solo al momento del passaggio per vendita o per successione, l'imposta diventa un fatto automatico che viene abbinato all'accertamento per l'imposta di registro.

Per questi motivi a nome del Gruppo della democrazia cristiana annuncio il voto favorevole a questo provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

**B E R G A M A S C O .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho l'impressione che la nostra 6<sup>a</sup> Commissione abbia bene operato nella revisione del testo del disegno di legge di modifica dell'INVIM quale ci era stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Come è noto l'INVIM, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, entrata in vigore nel 1973, rappresentava già un notevole ampliamento rispetto alle due imposte che era chiamata a



sostituire: la vecchia imposta sulle aree fabbricabili e il cosiddetto contributo di miglioria che rimaneva logicamente assorbito in essa. Infatti, l'INVIM, secondo la legge in vigore, si applica, con le modalità stabilite, a tutti indistintamente i terreni, compresi quelli agricoli, senza riguardo a componenti di fabbricabilità, e si applica non solo ai terreni e alle aree, ma anche agli edifici già esistenti. Nel frattempo però si era abbandonata l'idea dell'imposta straordinaria sulle case di abitazione, prospettata nel 1974 e che già aveva formato oggetto di un disegno di legge presentato al Parlamento.

Ora c'è un'altra estensione della legge dell'INVIM, poichè, mentre in precedenza l'imposta era limitata, con scadenza decennale, alle società immobiliari e alle persone fisiche in caso di trapasso per vendita o per successione, d'ora innanzi, con il presente disegno di legge, si riferirà, oltre che alle persone fisiche, a tutte le società e a tutti gli enti di ogni tipo, indipendentemente dal loro oggetto sociale; banche, compagnie di assicurazione ed enti previdenziali ne faranno in modo particolare le spese.

Inoltre l'imposta assumerà anche più nettamente carattere oggettivo essendo diretta a colpire periodicamente i veri o i presunti incrementi di valore degli immobili, il cosiddetto arricchimento non guadagnato, dovuto a fattori esterni, senza riguardo pertanto alle intenzioni dei soggetti e ai fini speculativi che possono aver presieduto agli investimenti, come invece avveniva in precedenza anche per l'antica imposta di ricchezza mobile. Con il che l'imposta viene ad assumere, per quanto riguarda gli immobili, il carattere di una vera e propria imposta patrimoniale ordinaria, da pagarsi non in un'unica soluzione, ma in modo permanente, a seconda dei soggetti, ogni dieci anni per gli enti e per le società, in occasione di ogni vendita o successione nel caso delle persone fisiche.

Vi sono due osservazioni di carattere generale a proposito della legge che meriterebbero più ampia trattazione, ma per le quali, nell'attuale sede redigente, basterà un semplice accenno. La *ratio* dell'imposta è di colpire, come dicevo, gli incrementi di valore dovuti a fattori esterni, estranei quindi alla volontà

e all'opera del soggetto, dai quali esula ogni intento speculativo, come, per esempio, avviene nel caso di immobili appartenenti alla stessa persona, alla stessa famiglia o alla stessa società da moltissimi anni, da quando non ci poteva essere nemmeno l'ombra della speranza di future rivalutazioni. E sta bene; ma ora accade che gli incrementi di valore di questi ultimi anni, se si eccettuano determinate aree per le quali sono intervenuti fattori di urbanizzazione, sono quasi totalmente dovuti al fenomeno della svalutazione monetaria, sono cioè incrementi puramente apparenti e ciò non di meno incorrono in pieno nella tassazione.

Il coefficiente di svalutazione è stato bensì considerato, ma nella misura del 4 per cento annuo, ben inteso sempre sul valore iniziale. Tale coefficiente, che poteva convenire alla inflazione strisciante negli anni '50, non ha evidentemente alcun rapporto con il tasso di inflazione di questi ultimi anni, che si aggira, secondo i dati ufficiali, attorno al 20 per cento annuo e che qualche volta lo supera. Così, se nel 1974 vi è stato un tasso di svalutazione del 24 per cento rispetto, non al 1963, ma rispetto al 1973, è chiaro che l'aumento del 4 per cento annuo rispetto al 1963 è del tutto privo di significato. Ciò è tanto più grave in quanto l'imposta è regolata a scaglioni e perciò si può facilmente passare, per il solo fatto della svalutazione, da uno scaglione a quello superiore, incorrendo nel rigore della maggiore aliquota. Nè gli scaglioni sono stati riveduti, come è avvenuto, per esempio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se poi si volesse sostenere, in un quadro di generale distribuzione dei danni, che gli immobili, per la verità non questi soltanto, ma tutti i beni reali, si pongono in certa misura al riparo dell'inflazione e sfuggono quindi a quella tassazione non visibile, ma oltremodo pesante che la svalutazione della moneta comporta, ed alla quale accennava anche oggi l'onorevole Ministro, è giusto ricordare che gli immobili stessi sono taglieggiati nel reddito, e doppiamente: da un lato dalle leggi vincolistiche sugli affitti urbani e agrari; dall'altro dal continuo accrescersi delle spese di ordinaria manutenzione, che seguo-

no invece l'andamento del mercato. Sicchè il reddito di essi, quando esiste, rappresenta in sostanza la decima o la quindicesima parte di quello offerto da un capitale investito, per esempio, in obbligazioni o depositato in banca. Va dato atto al Ministro di aver riconosciuto tutto ciò e di avere affermato e ribadito in Commissione, anche nell'ultima seduta, il suo proposito di correggere quel dato relativo al coefficiente di svalutazione, portandolo dall'attuale 4 per cento a più ragionevole livello, sicchè veramente i contribuenti abbiano a pagare sull'ammontare reale dell'incremento e non su un ammontare fittizio. In secondo luogo va osservato che non è sempre facile determinare e tanto meno documentare le spese di miglioramento effettuate sull'immobile nel corso del decennio al fine di calcolare il punto di partenza dell'eventuale incremento. Ciò è soprattutto, ma non esclusivamente, vero nel caso dell'agricoltura, delle società agricole, dove le trasformazioni intese al miglioramento del fondo sono effettuate per lo più direttamente con le risorse e la manodopera aziendale senza ricorso a prestazioni di terzi e relative fatturazioni. Sicchè l'incremento di valore che dipenderà allora dall'opera svolta dal proprietario nel corso degli anni, con l'impiego di mezzi e di assiduo lavoro, viene ad essere completamente misconosciuto e pertanto assoggettato a tassazione, quasi si trattasse dell'improvvisa destinazione dello stesso terreno ad area fabbricabile secondo l'arbitrio o a volte il capriccio di un piano regolatore.

Ciò detto, in linea generale, si deve riconoscere che il disegno di legge quale riveduto ed approvato dalla Commissione presenta alcuni apprezzabili miglioramenti rispetto al testo primitivo del Governo ed anche a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. Tali miglioramenti riguardano tutti l'articolo 3 e sono contenuti nei due ultimi commi dell'articolo stesso. Vi è intanto la correzione portata al secondo comma dell'articolo 3 con la quale è stato precisato giustamente che l'esenzione dall'INVIM, nei trasferimenti a causa di morte, degli immobili il cui valore sia inferiore ai 30 milioni, va riferita al complesso degli immobili compresi nella successione e non ad ogni singolo immobile. Tutta-

via è stato anche specificato che l'imposta — e cioè l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 643 — è ridotta a metà nelle successioni in linea retta o a favore del coniuge. Viene così quanto meno ridotta, per le successioni nello stretto ambito familiare, la brusca impennata della tassazione che si sarebbe altrimenti verificata, oltrepassando la soglia del suddetto limite di 30 milioni. Voi è poi, o, se si vuole, prima in ordine di importanza, la grossa questione, che ha dato luogo a tante polemiche, degli immobili appartenenti agli enti che gestiscono forme di assistenza e di previdenza sociale, *ex lege* 30 aprile 1969, n. 53, enti che non hanno alcun fine di lucro e che debbono costituire, anche attraverso l'acquisizione di immobili, imposta per legge, le riserve tecniche destinate al finanziamento delle forme previdenziali gestite. L'intero gettito cioè del patrimonio immobiliare è destinato a finanziare le finalità dell'ente. Vi è, a ben guardare, un'indubbia analogia con la lettera e) dello stesso articolo 3 che esclude la tassabilità degli immobili totalmente destinati allo svolgimento, ad opera dello stesso proprietario, di attività assistenziali, previdenziali e via dicendo fino alle ricreative e alle sportive. Quale differenza vi è tra l'ente che ricovera i propri assistiti in un immobile di sua proprietà e l'altro ente che devolve tutto il reddito degli immobili che gli appartengono al mantenimento dei suoi assistiti e cioè per esempio alle pensioni? Anche se si afferma che l'imposta corrisponde ad un criterio oggettivo, sicchè è sufficiente che vi sia un incremento di valore non guadagnato, ebbene questo è vero nell'un caso come nell'altro. Si aggiunga che, come i colleghi ben sanno, anche per avere ricevuto larga messe di comunicazioni e di documentazione dagli enti interessati, la maggior parte di essi, compresi i maggiori, si troverebbe nella pratica impossibilità di fronteggiare le cifre spesso imponenti della nuova imposta, non avendo modo di costituire, specie in questa prima applicazione della legge, attraverso i redditi falcidiati dalle norme vincolistiche, riserve a tale scopo. La conseguenza sarebbe di dover realizzare parte del capitale immobiliare, probabilmente in questo momento di

realizzarla male, e sarebbe pessimo criterio amministrativo, o di decurtare le pensioni, cosa difficilmente immaginabile, o di ricorrere ancora una volta allo Stato, dando così vita ad un'inutile e costosa partita di giro, non solo, ma incorrendo anche in un'inevitabile e deprecabile perdita di autonomia da parte degli enti. Per questo avremmo voluto e ci siamo battuti per l'esenzione totale dei suddetti enti dalla tassazione, accogliendo anche col maggior favore una proposta in tal senso avanzata dal sottocomitato nominato dalla Commissione e che aveva avuto in quella sede l'assenso generale.

L'onorevole Ministro ha poi sollevato in Commissione al testo proposto obiezioni di carattere tecnico, certamente non prive di fondamento, ma che a noi non sembravano insuperabili; non so se si sarebbe potuta trovare un'altra e più soddisfacente formulazione, che avrebbe eliminato gli inconvenienti ed egualmente raggiunto lo scopo voluto. Senza per nulla rinunciare al nostro punto di vista, dobbiamo comunque riconoscere la buona volontà del Ministro che è venuto incontro alla richiesta, accettando la riduzione dell'aliquota dal 50 per cento al 20 per cento, il che, se lascia intatto il discutibile principio, rappresenta però in linea pratica un considerevole alleggerimento.

Un ultimo punto, che rappresenta anche esso un sia pur lieve miglioramento, merita di essere menzionato. Esso riguarda la lettera b) del penultimo comma dell'articolo 3 e cioè la riduzione dal 50 al 40 per cento dell'imposta per l'incremento di valore dei terreni e fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole o forestali, alle condizioni previste dal comma stesso. È il caso delle società agricole. A noi sembrava giusto — e non a noi soltanto — che tali beni fossero interamente esentati dall'imposta, in quanto si tratta di beni strumentali destinati alla produzione del reddito, come avviene per gli impianti e per le macchine delle industrie, e quindi ritenevamo dovesse applicarsi lo stesso trattamento a tutte le società, siano esse industriali, commerciali o agricole. D'altronde è difficile e spesso arbitrario, non solo per le società agricole, ma anche per le altre, distinguere tra immobili che concorrono di-

rettamente alla produzione, che sono, per così dire, tutt'uno con essa, e beni costituenti altri investimenti, all'origine di altre fonti di reddito estranee all'attività imprenditoriale. Il Governo ha accettato, come dicevo, una lieve riduzione della imposta; non è molto, ma è pur sempre anche questo un passo nella giusta direzione.

I nostri colleghi alla Camera si erano pronunciati contro la legge, per i motivi da me esposti ed in modo particolare per il trattamento riservato agli enti previdenziali. Ora, tenuto conto dei miglioramenti apportati alla legge e ricordando altresì l'intenzione espressa dall'onorevole Ministro di rivedere con sollecitudine, dopo l'approvazione di questa legge, il coefficiente di svalutazione agli effetti degli incrementi di valore, il nostro Gruppo si asterrà dal voto.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

**L E P R E .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, brevi considerazioni per motivare il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento contenente nuove norme sulla imposta INVIM che, tramite l'erario, va a tonificare le entrate dei comuni in cui gli immobili sono ubicati. Dirò subito che condividiamo la estensione a tutte le società immobiliari, anche per la parte relativa alle società agricole, dell'assoggettamento decennale all'imposta. È un atto che rientra nella logica che vuole far pagare a tutti questa imposta, la stessa logica che modifica la esenzione per i piccoli patrimoni.

Poche parole, anche perchè i lavori della Commissione, succeduti al diligente lavoro del comitato ristretto, hanno portato all'accoglimento di buona parte degli emendamenti presentati dai senatori socialisti. Un apprezzamento va rivolto al ministro Visentini, al sottosegretario Pandolfi ed al relatore De Ponti per il contributo dato alla migliore formulazione della legge che, così come è impostata, a noi sembra accettabile. È la terza volta in sede legislativa e la seconda in sede di legislazione delegata che viene esaminato il problema di questa nuova imposta da mol-

ti definita una tassa sulla inflazione per il fatto che, come d'altronde l'intera riforma tributaria, si è trovata ad operare in un momento particolare caratterizzato dal fenomeno inflattivo. Questa verifica del primo periodo ha contribuito a migliorare i contenuti applicativi dell'imposta. Per quanto riguarda l'incremento di valore degli immobili, se l'inflazione rappresenta una componente, è pur vero che lo scoppio dei prezzi sul mercato ha anche una grossa componente che chiameremmo speculativa per il fatto dell'incremento riflesso, soprattutto nel settore dell'edilizia, dal momento che il loro aumento è fortemente sproporzionato alla stessa perdita di valore della moneta verificatasi in questi ultimi anni. Per converso, la parte della proprietà rurale, soprattutto quella della montagna, ha subito una ulteriore caduta del valore intrinseco anche a causa del persistere dell'abbandono di quelle terre da parte delle loro popolazioni e soprattutto dei giovani disoccupati in cerca di lavoro.

Il Governo e per esso il ministro Visentini ci trova consenzienti nel ripudio di ogni forma di indicizzazione automatica, e cioè non gestita dal Parlamento. Questo era il senso della mia proposta di una adeguata compensazione alla perdita dei valori da inflazione enunciata qui in Aula — mi pare — 15 giorni fa. Tale consenso non ci esime dal rilevare purtuttavia che dal 1963, data di riferimento per il valore iniziale, l'inflazione nel nostro paese è cresciuta in misura di gran lunga maggiore del 4 per cento annuo. Di qui l'invito al Governo — che d'altronde ha già anticipato in questo dibattito un impegno al riguardo, anche quale legislatore delegato — ad emettere un provvedimento che tenga conto di questo fenomeno, soprattutto perchè l'imposta, anche in omaggio alla sua *ratio*, colpisca, ove ci sia, l'incremento reale.

Prendo atto che il Governo in questa sede ha ufficializzato il suo assenso al nostro emendamento che, dopo l'elevazione a 30 milioni della fascia esente dall'imposta globale sulle successioni, esenta anche dall'INVIM i beni caduti in successione per un valore non superiore ai 30 milioni e riduce a metà l'aliquota per valori superiori a detto tetto, sempre relativi a beni caduti in successione

in linea retta da padre a figlio, da nonno a nipote, da coniuge a coniuge superstite. Ciò soprattutto perchè questo provvedimento si inquadra in una logica di politica fiscale, sociale e direi popolare: se penso che con questi due provvedimenti, ad esempio, nella mia Carnia, che è una terra bella, generosa ma grandemente povera e grossa fabbrica di emigrazione, gran parte delle successioni saranno esentate dalle imposte dirette e da quella dell'INVIM, possiamo affermare che questi emendamenti hanno migliorato, proprio in senso anche di accoglimento di domanda sociale, il criterio applicativo della imposta e la tecnica delle esenzioni.

Devo pure prendere atto che il Governo ha accettato, grazie anche alla sensibilità del relatore e del comitato ristretto, l'altro mio emendamento riguardante l'articolo 15 del decreto presidenziale del 26 ottobre 1972, quello cioè per cui anche per il periodo di applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1974 la stessa sarà calcolata sul valore iniziale aumentato delle spese di miglioramento e di costruzione, rendendo anche qui giustizia ai piccoli risparmiatori, come gli emigranti del mio Friuli, che si sono costruiti o hanno acquistato l'appartamento per l'ipotesi che debbano per necessità rivenderlo. L'accoglimento dell'emendamento comporta la riduzione dell'INVIM mediamente ad un quinto dell'imposta, rispetto a come viene fino ad oggi applicata ed introitata.

Un'altra proposta ho da fare al Governo: quella che riguarda la quantificazione del valore iniziale quando esso trae origine da trasferimenti, acquisti e successioni relativi ad atti registrati dopo il 1° gennaio 1963. Il valore di riferimento — almeno così intendevamo quando abbiamo contribuito in sede legislativa a creare la legge delegante e così abbiamo inteso quando abbiamo formulato i pareri nel settembre-ottobre 1972 in sede di esame di decreti delegati — non deve essere quello concordato, ma quello accertato, soprattutto perchè l'abbuono del 25 per cento prima, del condono poi e del 10 per cento attuale è stato proposto dall'ufficio al fine di favorire la definizione della pratica anche per eliminare il contenzioso.

**Presidenza del Vice Presidente VENANZI**

(Segue L E P R E) . Rivolgiamo un invito al Ministro perchè corregga per questa parte, anche per rispetto alla legge delegante, la circolare interpretativa emessa a commento del primo decreto delegato istitutivo dell'INVIM.

Il voto favorevole viene dato dal nostro Gruppo anche se alcune perplessità, manifestate del resto in Commissione dai colleghi Cipellini e De Matteis, permangono circa il non completo esonero dall'INVIM della quota di patrimonio che l'Istituto nazionale di previdenza sociale e gli istituti di previdenza in genere debbono conservare per legge, a garanzia delle pensioni e del fondo di previdenza. Pensiamo al riguardo che la strada resti aperta per superare alcune difficoltà tecniche evidenziate al riguardo dal Governo.

Il provvedimento per noi è buono perchè avvantaggia i piccoli patrimoni, frutto di sudati risparmi, e perde al riguardo parte del suo carattere persecutorio appunto verso queste piccole proprietà. Il voto favorevole vuole anche dire che contiamo sulla sensibilità del Governo, e per esso del Ministro, a tenere conto delle altre proposte che abbiamo qui avanzato e per le quali chiediamo urgenti e concreti provvedimenti. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Crollanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A N Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2211, contenente modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è venuto in Aula dopo essere stato esaminato in Commissione in sede redigente. Penso che sarebbe stato, invece, più opportuno — data l'importanza del contenuto del disegno di legge — dopo la sede referente, in Commissione, lo svolgimento, in quest'Aula,

di un ampio dibattito. Poichè si è ritenuto di adottare la sede redigente, non ci rimane che limitarci ad alcune brevi dichiarazioni di voto.

Per quanto riguarda la nostra parte non esito a dire — l'ho già affermato in Commissione — che l'INVIM rappresenta uno degli aspetti più infelici e, per alcuni versi, più ingiusti del complesso della riforma tributaria. Ella, signor Ministro, ha ereditato dalla legge delegata il compito di provvedere alla stesura del relativo disegno di legge, che, purtroppo, ora porta il suo nome; nome che è di un autorevole uomo politico, particolarmente competente nel settore.

Tale circostanza tanto più è spiacevole in quanto ella stessa, sia pure con una prudenza di linguaggio, non ha esitato a far presente in Commissione — e ne ha accennato anche qui — che tanto l'INVIM che l'ILOR dovrebbero essere sostituite da provvedimenti legislativi di ben altra portata per assicurare ai comuni imposte adeguate alle loro esigenze.

Nelle condizioni di dissesto della finanza locale, e in modo particolare di quella comunale ci vuole, infatti, ben altro per fronteggiare la situazione nella quale si dibattono i comuni, in parte per la disinvoltura con cui spesso si amministra, nella parte corrente della spesa, in tempi che dovrebbero essere di austerità. I 25.000 miliardi di debito consolidato degli enti locali rappresentano un tale blocco di dissesto finanziario di una delle maggiori componenti della pubblica amministrazione da rendere necessari provvedimenti che consentano loro di scaglionare, in un più vasto arco di tempo, i debiti contratti finora. Si assicurerebbe in tal modo un minimo di elasticità ai loro bilanci.

È necessario, inoltre, che i comuni possano disporre di cespiti propri in misura adeguata ai molteplici compiti da assolvere; anche se ciò è evidentemente in contrasto

con il principio informatore della riforma tributaria; cioè dell'imposta unica, per cui ad essi è riservata una quota, nella raccolta delle imposte, da parte dello Stato.

Modesti saranno certamente i cespiti che ricaveranno dall'INVIM i comuni. E da considerare infatti che, in gran parte, essi andranno a beneficio delle metropoli, ove si trovano i grossi complessi immobiliari, mentre i medi e i piccoli di ben poco si gioveranno. Sul carattere di questa imposta è da aggiungere che essa ha formato oggetto di critiche molto vaste nell'opinione pubblica perchè l'incremento dei valori non è sostanzialmente che la conseguenza quasi generale della svalutazione della moneta.

Di tale circostanza, signor Ministro, ella stessa sembra convinto se si propone in seguito di portare delle riduzioni di aliquote ai cosiddetti incrementi di valore.

Se, come ho lamentato all'inizio, il disegno di legge non è stato discusso in Aula, esso però ha formato oggetto di ampio dibattito in Commissione, a cui tutti i Gruppi hanno partecipato. È stata, inoltre, alquanto laboriosa anche l'attività della Sottocommissione, nominata allo scopo di trovare dei punti di concordanza tra gli emendamenti presentati dai vari Gruppi. Qui dobbiamo dare atto e merito al relatore, senatore De Ponti, che è riuscito a raggiungere un accordo generale sugli emendamenti più importanti, accantonando gli altri per il più vasto esame della Commissione.

Ma la buona volontà del relatore e gli accordi realizzatisi nella Sottocommissione hanno trovato, quando siamo tornati in Commissione, la sua decisa resistenza, onorevole Ministro. In effetti la Commissione si era battuta e si batteva in modo particolare su tre nodi (così li ha definiti il relatore): quello dell'ingiustificata tassazione degli immobili degli enti di previdenza e di assistenza; quello dei terreni e dei fabbricati agricoli, condotti dagli stessi proprietari con continuità, e quello degli incrementi di valore per gli immobili trasferiti per successione.

Ella, onorevole Ministro, nonostante il numero modesto degli emendamenti concordati e l'abbandono degli altri da parte della

Sottocommissione, si è irrigidito su posizioni di difesa, concedendo solo modesti ritocchi: per gli enti previdenziali la riduzione dal 50 per cento al 25 per cento; per gli incrementi di valore dei terreni e dei fabbricati condotti dai proprietari dal 50 per cento al 40 per cento; per gli incrementi di valore di immobili trasferiti a causa di morte, in linea retta o a favore del coniuge, al 50 per cento.

Il collega Pazienza e chi vi parla, in rappresentanza del Gruppo, ci siamo battuti particolarmente per ottenere l'esenzione totale, così come era stata proposta dalla Sottocommissione, per gli enti di previdenza nei limiti, però, resi obbligatori dalla legge 30 aprile 1969, n. 153. Ci siamo battuti in modo particolare per tali enti perchè riteniamo che sia assolutamente ingiusto far pagare l'imposta INVIM ad enti che sono sostitutivi per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto di previdenza sociale. Essi sono stati istituiti unicamente con i contributi pagati dai datori di lavoro e dai singoli lavoratori: giornalisti, rappresentanti di commercio, dirigenti di aziende e così via.

Colpendo questi enti con la suddetta imposta, si incide sulle loro riserve tecniche per le pensioni e si assottigliano le possibilità (e mi riferisco in modo particolare al settore che mi è proprio, quello dei giornalisti) di completare la perequazione tra le vecchie e le nuove pensioni e di migliorare tutte le altre forme di assistenza dei soci nelle loro varie esigenze.

Alla richiesta da noi avanzata di una riduzione dell'imposta almeno al 10 per cento, ella, onorevole Ministro, ha finito con l'accogliere quella di compromesso del 20 per cento indicata dal relatore, che, mentre costituisce sempre un aggravio per i bilanci di tali enti, non suffraga certo le esigenze finanziarie dei comuni.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Crollanza, l'avverto che stanno per scadere i quindici minuti.

**C R O L L A L A N Z A .** Ho finito, onorevole Presidente. Il nostro Gruppo, pur riconoscendo che la Camera in prima lettura

ha migliorato il testo originale del disegno di legge e che un ulteriore miglioramento lo ha apportato il Senato, attraverso le proposte della Sottocommissione solo parzialmente e in misura modesta accolte da lei, onorevole Ministro, non lo ritiene, valutandolo nel suo complesso, meritevole di approvazione. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 6<sup>a</sup> Commissione.

**R I C C I , Segretario:**

**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto ».

**Art. 2.**

Al sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, sono soppresse le parole: « da parte di imprese costruttrici ».

**Art. 3.**

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 di-

cembre 1974, n. 688, alla lettera d), dopo le parole: « trasferiti per causa di morte », sono aggiunte le parole: « o per atto tra vivi ».

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai nn. 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, semprechè l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso pro-

prietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.

L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio ».

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta:

a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;

c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge ».

#### Art. 4.

Sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.

Le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto stesso, si applicano a tutte le società ed enti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 5.

Le disposizioni previste dall'articolo 6, sesto comma, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo modificato dall'articolo 3 della presente legge si applicano anche se l'obbligo della dichiarazione è sorto anteriormente al 1° gennaio 1976.

#### Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ».

#### Art. 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1976, salvo quelle di cui all'articolo 6 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1976, entro il 31 luglio 1976, e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### Discussione e deliberazioni su domande di autorizzazioni a procedere in giudizio

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca l'esame di due domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Cucinelli, per concorso nel reato di abuso di ufficio (articoli 81, 110 e 323 del codice penale, 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e 33 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300) (*Doc. IV, n. 144*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

**M A R I A N I , relatore.** La Giunta delle elezioni e delle autorizzazioni a procedere ha preso in esame la posizione del collega Aldo Cucinelli il quale è stato denunciato da tale Dall'Aquila ripetutamente, prima al procuratore della Repubblica, poi al procuratore generale, i quali hanno archiviato le pratiche relative, e poi al pretore di Benevento che ha chiesto l'autorizzazione a procedere per violazione della legge sul collocamento e dello statuto dei lavoratori e per abuso di ufficio.

La situazione è la seguente: il senatore Cucinelli era assessore nella giunta provinciale di Benevento e come tale ha votato una delibera con la quale venivano assunti dei bidelli in attesa del concorso. Siccome vi erano degli esposti, fatti dal Dall'Aquila, l'ispettore del lavoro li ha inoltrati all'autorità giudiziaria; ma all'udienza del 25 settembre 1974, nel corso della quale è stato iniziato il processo a carico del Presidente della provincia, prima che fosse esteso agli assessori, ha dichiarato testualmente: « I bidelli fanno

parte della manovalanza generica e come tali debbono essere richiesti all'ufficio di collocamento. Per quel che ne so, non esiste una categoria di bidelli ». Ora, tanto il regolamento della provincia quanto la legge sul collocamento stabiliscono che si deve chiedere agli uffici di collocamento l'avviamento di disoccupati quando esiste una categoria e quando in questa stessa categoria risultino dei disoccupati. Nel caso in esame non esisteva la categoria dei bidelli presso l'ufficio di collocamento nè esistevano disoccupati della stessa categoria.

D'altra parte ci troviamo di fronte ad una strana situazione perchè vi sono dei precedenti, delle sentenze che stabiliscono che questi reati collegiali non si sa se siano veri e propri reati e qui non si dice neppure se il senatore Cucinelli ha votato a favore dell'assunzione provvisoria di questi bidelli; si dice semplicemente che ha partecipato al voto. Tra l'altro quel voto era segreto. Del resto doveva pur partecipare il senatore Cucinelli a quella riunione della Giunta.

Debbo osservare che le precedenti archiviazioni del procuratore della Repubblica e del procuratore generale hanno fatto dubitare la Giunta che l'azione penale non fosse del tutto esente da finalità persecutorie da parte di qualcuno. Quindi, nell'esame complessivo dell'indagine, la Giunta ha ritenuto di proporre di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere, a parte tutta la giurisprudenza esistente in proposito e a parte il fatto che anche la Corte dei conti ha dichiarato in casi analoghi che non si deve addebitare ai singoli componenti l'eventuale maggiore spesa quando vi sia stata una controprestazione come vi è stata da parte di questi bidelli. Poi il concorso fu fatto; quindi la delibera non costituiva una finzione per assumere persone a piacere dei singoli componenti della Giunta, ma in realtà è stata una decisione temporanea necessaria perchè le scuole cominciavano e i precedenti bidelli erano andati a riposo.

Quindi la Giunta ha ritenuto di proporre all'Assemblea la negazione della concessione dell'autorizzazione a procedere.

Prego i colleghi del Senato di adeguarsi alle conclusioni della Giunta.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cucinelli.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cengarle, per concorso nel reato di peculato (articoli 81, 110 e 314 del codice penale) (*Doc. IV n. 145*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

**D E C A R O L I S , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cengarle per concorso nel reato di peculato, per avere, d'intesa con il dottor Franco Briatico, quest'ultimo quale presidente della GESCAL, distratto a suo favore dei cosiddetti « interessi extra » di pertinenza della GESCAL sul deposito costituito da questo ente presso la Banca Unione di Milano. Assume il magistrato che la GESCAL ebbe ad effettuare un deposito di lire 10 miliardi, pattuendo un interesse ufficiale del 5,75 per cento, regolarmente pagato alla GESCAL, ma che risultano corrisposte dalla Banca Unione anche altre somme, con riferimento a tale deposito, a varie persone, tra le quali il senatore Cengarle; che il dottor Briatico si determinò a costituire il deposito di 10 miliardi su sollecitazione del senatore Cengarle, dell'ex senatore Jannuzzi e della signora Maria Luisa Ruggiero; che, peraltro, il dottor Briatico, interrogato come teste, ha negato di aver pattuito con la Banca « interessi extra » e ha affermato di aver sempre ignorato che tali interessi venivano corrisposti; che, in definitiva, allo stato degli atti, la fattispecie penale dovesse essere inquadrata nel peculato per distrazione, per ingiusto profitto di 175 milioni, conseguito ai danni della GESCAL.

Il senatore Cengarle, udito dalla Giunta nella seduta del 30 ottobre 1975, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento del Senato,

ha respinto l'accusa, assumendo di aver conosciuto il dottor Bordoni della Banca Unione per normali operazioni finanziarie che interessavano operatori economici del suo collegio e che in tale occasione il Bordoni ebbe modo di esprimere il nuovo indirizzo che la Banca intendeva seguire e cioè quello di appoggiare finanziariamente alcune forze politiche, per cui, conoscendo le difficoltà in cui versavano tutti gli organi di stampa dei partiti politici, e quindi anche « 7 giorni », pubblicazione fiancheggiatrice del gruppo politico cui appartiene il senatore Cengarle, si offerse di dare un contributo.

Il senatore Cengarle ha riferito che un primo versamento fu effettuato nel febbraio 1973, per un importo di 50 milioni, in dieci assegni circolari intestati a un nominativo che egli ritenne essere quello del funzionario che li aveva fatti emettere, tutti girati e che egli ritirò materialmente; che firmò la distinta degli assegni che furono da lui consegnati all'incaricata del gruppo politico, signorina Anna Maria d'Amico. Il senatore Cengarle ha altresì precisato di aver ritirato altri assegni, per un ulteriore importo complessivo di 50 milioni nel gennaio 1974, senza che gli fosse richiesta alcuna firma sulla distinta e che anche tali assegni furono da lui consegnati agli incaricati dell'editoriale « Sette », editrice di « 7 giorni » (signorina Anna Maria d'Amico e onorevole Vittorino Carrà) nonché del periodico « Vicenza Domani » e dell'Istituto di cultura dei lavoratori (signor Francesco Guidolin), i quali tutti li riscosero e utilizzarono ai fini cui erano destinati.

Il senatore Cengarle ha, quindi, affermato che nessuna connessione vi è mai stata né poteva esserci con il deposito effettuato dalla GESCAL e che la sua sollecitazione nei confronti del dottor Briatico per caldeggiare tale deposito presso la Banca Unione si limitò ad una generica e superficiale azione, concretatasi in una o due telefonate, nelle quali ebbe da parte del dottor Briatico la risposta: « Anche tu? Questo si fa raccomandare da tutti! »

Il senatore Cengarle, infine, dopo aver negato di conoscere la signora Maria Luisa Ruggero e il senatore Jannuzzi, ha ribadito di

aver considerato la dazione di quelle somme quale libera erogazione di una banca privata ad un giornale e ad altre attività di un gruppo politico.

Il senatore Cengarle ha altresì prodotto un'ampia rassegna di articoli di giornale e di stampati vari, dalla quale si desume che il fatto, pur marginale rispetto al ben più clamoroso procedimento penale per bancarotta fraudolenta e altri reati societari instaurato a carico di Michele Sindona, ha avuto un grande rilievo sulla stampa nazionale, settimanale e quotidiana, ed anche sulla stampa di partito, di vario orientamento politico, fino alla stampa locale, diffusa nel territorio del collegio del senatore Cengarle. Il fatto, inoltre, risulta pesantemente utilizzato a fini di denigrazione politica.

Occorre, in proposito, sottolineare come ciò sia avvenuto sia irridendo al passato di sindacalista di matrice cattolica del Cengarle, sia sottolineando in modo clamoroso il contrasto fra l'appartenenza del Cengarle ad una corrente della Democrazia cristiana, che si colloca a sinistra nello schieramento interno di questo partito, e la presunta appropriazione di denari appartenenti ai lavoratori, sia infine per attaccarlo anche all'interno del partito stesso in una dialettica politica dai contorni poco limpidi.

Peraltro, tutto ciò qui interessa solo per evidenziare come la strumentalizzazione a fini politici sia stata veramente vasta ed articolata, diretta in varie direzioni e, soprattutto, abbia avuto inizio in una forma per la quale, anche prescindendo da azioni giudiziarie in corso o anticipando notizie ad esse relative, persone coinvolte in scandali finanziari hanno cercato di rilanciare accuse di responsabilità di altro genere verso personaggi più o meno in vista del mondo politico ed economico, con il sistema dell'intervista giornalistica o del memoriale, il cui tono appare spesso suggerito dalla preoccupazione di difendersi diluendo le proprie responsabilità con una pubblica, corale chiamata di correo a sfondo morale-politico, piuttosto che attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento giuridico per l'effettiva ricerca della verità.

Tutto ciò induce ad un attento esame degli elementi posti a base della richiesta di autorizzazione a procedere.

Occorre in primo luogo osservare come il senatore Cengarle abbia spontaneamente dichiarato alla Giunta di aver materialmente ritirato gli assegni non per soli 50 milioni (come risulta dalla richiesta di autorizzazione) ma per 100 milioni dalla Banca Unione, fatto che non emergeva nè dall'istruttoria penale nè dall'indagine contabile degli ispettori della Banca d'Italia, ed abbia altresì documentato il versamento di tali importi anche su libretti di risparmio che, per la loro doppia intestazione e per altri elementi, appaiono chiaramente destinati alla raccolta di somme per il finanziamento della stampa legata alla già citata corrente interna della Democrazia cristiana e di altre attività culturali e politiche, in un periodo in cui, come è noto, ancora non vigeva il sistema del finanziamento pubblico dei partiti.

Ciò costituisce atto di lealtà nei confronti del Parlamento e testimonianza di buona fede che la Giunta ha apprezzato e che non può essere ignorata nella valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dal senatore Cengarle, come pure non può essere ignorato il fatto certo, confermato dalla relazione del sostituto procuratore presso il tribunale di Milano e dalle prove in atti, che il senatore Cengarle non ha mai personalmente incassato gli assegni, ma si è limitato a ritirarli materialmente, mentre i titoli furono incassati da persone che avevano il compito di gestire i fondi necessari per le già citate attività editoriali a livello nazionale e locale e per il funzionamento dell'Istituto di cultura dei lavoratori con sede in Vicenza.

Tutto ciò premesso, il relatore intende innanzitutto rilevare come appaia, allo stato degli atti, non convincente la qualificazione giuridica del fatto, inquadrato dal sostituto procuratore della Repubblica nel reato di peculato, seppure in forma problematica.

Infatti, risulta evidente dagli atti che la pattuizione tra la GESCAL e la Banca Unione riguardava il riconoscimento degli interessi pari al 5,75 per cento, che tale pattuizione fu regolarmente formalizzata e che per-

tanto alla GESCAL spettavano le somme corrispondenti, nè queste, entrate nella disponibilità giuridico-finanziaria dell'ente, risultano essere state poi distratte. Diversa è invece l'origine delle somme definite impropriamente «interessi extra»: si tratta di somme che furono elargite direttamente dalla Banca Unione al senatore Cengarle e ad altre persone e, non potendosi dubitare che la Banca Unione sia un ente privato e non pubblico, non può ipotizzarsi il peculato, qualunque sia stato il meccanismo di calcolo di tali somme e nonostante le imputazioni contabili delle medesime, che restano fatto interno della banca erogante, neppure noto ai prenditori degli assegni.

Anzi, in proposito, occorre osservare che tale imputazione contabile, lungi dall'apparire prova dell'appartenenza di dette somme alla GESCAL, il che è palesemente contrastato dal fatto che dalla stessa documentazione, conservata agli atti della Banca e tenuta a disposizione degli ispettori della Banca d'Italia, emerge contestualmente e chiaramente la diversa effettiva destinazione degli importi corrispondenti, trova invece ragione solo nella necessità di apprestare una giustificazione apparente e solo formalmente corretta, in relazione all'attività bancaria propria dell'istituto, in sede di redazione del bilancio reale.

Ciò chiarito, è evidente che la GESCAL non ha subito alcun danno, anche in considerazione del fatto che in quel periodo il tasso del 5,75 per cento, soprattutto per depositi liberi effettuati da enti pubblici di rilevante peso economico e con grandi disponibilità di denaro liquido, si deve considerare superiore alla media, particolarmente in relazione agli indirizzi delle autorità monetarie nazionali (ancorchè non formalizzati ma notoriamente suggeriti) le quali temono che alti tassi sugli ingenti depositi di enti pubblici possano influire troppo pesantemente sul costo del denaro, mentre, anzi, il tasso d'interesse contenuto in tale settore compensa il tasso maggiore che il sistema bancario, in regime concorrenziale, è costretto spesso a riconoscere a depositi effettuati da privati, al fine di raccogliere risparmio per garantire la propria liquidità.

Ciò, d'altra parte, è dimostrato anche dal rilievo che dai documenti contabili della Banca Unione il tasso ufficiale riconosciuto e pattuito sul deposito della GESCAL aumentò fino a giungere a quello dell'11,875 per cento nel 1974, in relazione ai noti provvedimenti in materia creditizia disposti dall'autorità monetaria del nostro paese, per combattere l'inflazione, pur mantenendosi notevolmente al di sotto dei tassi praticati in quello stesso periodo dal sistema bancario italiano nei confronti della clientela normale.

In proposito occorre osservare che dalla relazione del Governatore della Banca d'Italia all'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, tenuta in Roma il 31 maggio 1974, i tassi d'interesse passivi su conti correnti liberi (quale era quello della GESCAL) nel 1973 sono contenuti nelle seguenti medie trimestrali, per depositi superiori a 20 milioni: primo trimestre, 4,28 per cento; secondo trimestre, 4,35 per cento; terzo trimestre, 4,60 per cento; quarto trimestre, 4,67 per cento. Se si considerano poi i depositi vincolati, i tassi risultano essere rispettivamente del 4,45 per cento, del 4,49 per cento, del 4,73 per cento e del 4,68 per cento.

Tali interessi, come è evidente, sono tutti inferiori a quelli riconosciuti alla GESCAL nella misura del 5,75 per cento.

Tornando, quindi, alla qualificazione giuridica del fatto, se è pur vero che essa può mutare nel corso dell'istruttoria e, entro certi limiti, finanche in sede dibattimentale, è per lo meno singolare come, in questa fase dell'istruttoria, essa sia stata determinata in modo così difforme dalle risultanze finora acquisite e logicamente interpretate, mentre appare per lo meno macchinoso il tentativo della pubblica accusa per coinvolgere in qualunque modo il dottor Briatico nella presunta pattuizione di tale somma, essendo necessaria la qualificazione soggettiva del reato.

Nè appare, infine, ipotizzabile, secondo i fatti prospettati nella richiesta, il reato di concussione, per il quale il soggetto attivo deve pur sempre essere un pubblico ufficiale e i cui elementi oggettivi non emergono affatto dalla relazione del sostituto procuratore della Repubblica.

Per tutte le considerazioni svolte, la Giunta, dopo ampia ed approfondita discussione, valutato il caso sotto il profilo soggettivo, in ordine alla personalità ed al comportamento del senatore Cengarle; sotto il profilo oggettivo, in relazione agli elementi raccolti sia nell'istruttoria svolta dal giudice sia direttamente dalla Giunta medesima ed infine sotto il profilo di un'ampia prova di strumentalizzazione politica che rende fondato il sospetto di una vasta azione tendente a limitare le libere e legittime prerogative, garantite dalla Costituzione, sulle quali si fonda l'esercizio del mandato parlamentare, ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la reiezione della domanda di autorizzazione a procedere.

LUGNANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUGNANO. Desidero esprimere il nostro dissenso che, in verità, ci pare esca rafforzato dalle argomentazioni che l'Assemblea ha potuto ascoltare dalla voce del relatore De Carolis. Nessuno di noi discute sul fatto, per esempio, che lo stesso senatore Cengarle ha riconosciuto di aver ricevuto 100 e non 50 milioni e che questa dichiarazione di riconoscimento l'abbia fatta in una fase nella quale niente ancora era stato appurato, anzi vi era soltanto un'accusa che parlava di 50 milioni, come risulta anche dai documenti contabili allegati alla richiesta di autorizzazione a procedere. Così nessuno contesta che vi sia anche un'esagerazione, un'exasperazione della polemica nei confronti del senatore Cengarle da parte di molta stampa, a tutti i livelli, che ci fa pensare e riflettere.

Ma la domanda che noi, onorevoli colleghi, intendiamo porre a noi stessi ed a voi è questa: possiamo credere che, respingendo la domanda di autorizzazione a procedere questa sera, quindi pronunciando una vera e propria sentenza di proscioglimento su fatti che sono alle prime battute giudiziarie e pertanto sostituendoci nelle funzioni riservate agli strumenti che la società civile organizzata appresta a tutti coloro i quali aspirano

ad un'affermazione di giustizia, questa stessa stampa si astenga dal dire domani che il senatore Cengarle è stato salvato con atto d'arbitrio, impedendo ad un magistrato di ricercare la verità e di proclamarla nei confronti di chicchessia, anche di un parlamentare?

Tutto ciò giova al senatore Cengarle? Nei suoi confronti non ho niente di personale ed il Gruppo comunista non ha alcun gusto di massacro; al senatore Cengarle anzi noi augureremmo di andare dinanzi al magistrato per poter uscir fuori dalla vicenda a testa alta ed in modo trionfale, e di poter affermare nei confronti di chicchessia, imponendo a tutti il silenzio — ed il silenzio permanente — con sentenza del magistrato: ve l'avevo detto io che si trattava di una semplice erogazione o di una liberale attestazione di simpatia per un gruppo, per un indirizzo politico e culturale, per un giornale che navigava in brutte acque e che aveva bisogno di essere sostenuto! Potrà dire quello che vorrà, ma dopo. E non saremo noi a dolercene.

Domani, la stessa stampa che ha detto nei suoi confronti parole pesanti, continuerà ed esaspererà ancora i toni e nessuno di noi, ovunque si trovi, potrà dire una parola in difesa del senatore Cengarle perchè noi tale parola la vorremmo dire quando verrà fuori una sentenza di assoluzione del magistrato che è l'unico organo al quale ci si deve rivolgere in questi casi.

Non sono d'accordo soprattutto perchè le argomentazioni poste alla base della reiezione di questa domanda di autorizzazione a procedere sono tali da dover far riflettere tutti noi e da doverci augurare che venga fuori un accoglimento della domanda stessa. Che significa infatti dire: il magistrato ha sbagliato a qualificare giuridicamente peculato un fatto che peculato non è? Tocca a noi forse dire ad un magistrato che quel fatto non era da qualificarsi peculato ma concussione o truffa aggravata perchè commessa da pubblico ufficiale o in danno di un pubblico ufficiale o comunque di una persona che rappresenta un organo pubblico? Tocca a noi stabilire se in un caso come questo il 5,75 per cento versato ufficialmente sia l'interesse versato o non sia la base su cui si innesta poi

quello che è stato impropriamente definito « interesse extra »? Tocca a noi stabilire o accertare tutto questo? Tocca a noi accertare se questa banca è un ente privato o pubblico, se il denaro è entrato nelle casse della GESCAL per poi uscirne a lubrificare qualcuno o qualcosa o se questo interesse è andato a lubrificare qualcuno o qualcosa prima che entrasse nelle casse della GESCAL? Non mi pare, e per questa esigenza di chiarezza, per questo punto di riferimento, soprattutto perchè ognuno di noi si sente colpito quando viene colpito un collega o il Parlamento, questa istituzione sacra a tutti noi, solo per queste ragioni esprimiamo il nostro dissenso non potendo assolutamente essere convinti delle ragioni per le quali il senatore De Carolis e la maggioranza della Giunta hanno voluto proporre all'Aula il rigetto della domanda di autorizzazione a procedere.

Sarebbe nell'interesse dello stesso senatore Cengarle, oltre che di tutto il Parlamento e, in specie, del Senato della Repubblica italiana, l'accoglimento di questa domanda perchè luce vera sia fatta dall'organo che la società civile ha apprestato per la difesa della dignità degli uomini onesti.

B E T T I O L . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Vorrei solo dire poche parole, dopo l'intervento così pacato e nobile del collega Lugnano, per togliere ai miei colleghi che si accingono a votare ogni motivo di dubbio e di perplessità circa questa vicenda e l'accoglimento della proposta, formulata dalla Giunta a maggioranza, di non concedere l'autorizzazione a procedere.

La Giunta delle elezioni, in sede di autorizzazione a procedere, ha avuto modo di andare molto a fondo in questo caso e ne è una prova la analitica, perspicace e molto responsabile relazione dell'amico De Carolis che toglie ogni dubbio a chi dubbio poteva avere, a chi perplessità poteva avere, a chi sosteneva o può sostenere che sarebbe opportuno mandare davanti al giudice un parlamentare perchè abbia a pulirsi o a vedersi

pulita la coscienza fino in fondo. Ora, a parte il fatto che anche i magistrati sono uomini che errano, io quando debbo giudicare un collega che appartiene al Senato debbo giudicarlo con un senso di tremebonda responsabilità perchè mandare al macello giudiziario — la magistratura mi scuserà questa espressione: *absit iniuria* — un rappresentante del popolo non è cosa da poco, quando abbiamo assistito e assistiamo a tanti errori giudiziari che ci fanno tremare di paura e di preoccupazione per le sorti della giustizia italiana. Ma soprattutto, come nel caso attuale, nel caso che stiamo in questo momento esaminando, quando le carte ci danno una risposta nettamente positiva sul fatto che nulla esiste di men che chiaro nel comportamento del senatore Cengarle, quando quanto egli ha ricevuto e non incassato ma trasmesso per il finanziamento di un giornale di corrente non era affatto denaro che appartenesse comunque alla GESCAL ma era una donazione libera di una banca che voleva cattivarsi una corrente politica perchè anche le banche purtroppo hanno bisogno nel nostro paese di appoggi politici, a destra, a sinistra, al centro, all'estrema destra, o all'estrema sinistra e via di seguito, ma quando questo non può costituire reato perchè del proprio denaro si può ancora disporre liberamente così come si desidera fare (*interruzione del senatore Boldrini*), quando in altre parole il reato o alcunchè di illecito era assolutamente escluso *primo ictu oculi*, era evidente che non si poteva insistere per l'accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Cengarle. E qui mi si consenta di dire che quello che conta è anche la personalità del soggetto che viene in discussione. Lo ha accennato il senatore De Carolis ma è bene sottolineare che dal punto di vista della personalità morale e civica il senatore Cengarle è uomo al di sopra di ogni sospetto, è uomo che ha consacrato la sua vita soltanto alla causa del lavoro e del progresso dei lavoratori; appartiene ad una circoscrizione vicina alla mia e lo conosco da moltissimi anni come uomo stimato che non è capace assolutamente di fare alcunchè di men che corretto nel quadro della sua attività tanto pubblica come privata. E la perso-

nalità dell'uomo in queste circostanze e la sua valutazione contano moltissimo per dipingere e caratterizzare una situazione: si pensi all'infame campagna di stampa di cui è stato e sarà oggetto perchè sarà ancora aggredito. Ma se la magistratura poi non condanna i diffamatori, se la magistratura lascia andare le cose, fa dormire la causa per diffamazione per tre o quattro anni, intanto un povero disgraziato si sente vilipeso senza possibilità di adeguata difesa.

Ora, se veramente c'è un caso in cui la persecuzione che è in atto è palese ed evidente e il parlamentare ha bisogno di una adeguata difesa, non è possibile, non è concepibile che qui si abbia ad accogliere la richiesta di una autorizzazione a procedere, ma si deve consentire al Senato di rispondere no ad una domanda che non ha fondamento alcuno.

Quindi, onorevoli colleghi, onorevoli senatori, votate pure a cuore aperto convinti di fare un vostro dovere nell'interesse della verità, della giustizia e di un collega che merita tutto il nostro rispetto e la nostra stima.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cengarle.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

**Integrazione al calendario dei lavori e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2348**

**TREU.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TREU.** A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, propongo di inserire nel calendario dei lavori in corso, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, il disegno di legge: Deputati Mammì ed altri. — « Istituzione di una Commissione par-

lamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi » (2348), stabilendo di tenere per la sua discussione una seduta supplementare nella mattinata di domani, giovedì 11 dicembre 1975.

Chiedo altresì, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che la Commissione venga autorizzata a riferire oralmente sull'anzidetto disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

#### Annunzio di mozioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore Segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

**R I C C I , Segretario:**

**FERRALASCO, ZUCCALA, CIPELLINI, LICINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, MARROTTA, LEPRE, TORTORA, SIGNORI, BERMANI.** — Il Senato,

visto l'impegno sancito nella Costituzione di rendere effettiva la partecipazione della donna all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

considerata, altresì, la necessità di garantire alla donna condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua funzione familiare e tali da assicurare alla madre ed al bambino una speciale, adeguata protezione;

rilevato che sussistono tuttora ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza della donna, impediscono il pieno sviluppo della sua personalità;

atteso che, in particolare, l'ordinamento produttivo è ancora modellato a misura della « condizione maschile »;

tenuto conto che, nell'attuale congiuntura economica, le conseguenze sfavorevoli della recessione si riflettono prevalentemente sull'occupazione femminile;

ritenuto che la celebrazione dell'Anno della donna debba essere l'utile momento

per dare la più ampia attuazione ai richiamati precetti costituzionali,

impegna il Governo a promuovere tutte le necessarie iniziative per rimuovere ogni ostacolo all'effettiva parità di diritti tra uomo e donna, ed in particolare:

a prevedere, nella riconversione dell'apparato produttivo, modalità e strutture tali da consentire alle donne lavoratrici la piena occupazione e la salvaguardia della loro condizione;

a stabilire l'adozione di orari di lavoro elastici per la donna, al fine di consentirle l'esplicazione della funzione familiare;

a provvedere alla realizzazione di servizi sociali tali da garantire alla donna una maternità libera e cosciente ed adeguate condizioni per l'esplicazione della sua attività di lavoro;

a valorizzare il lavoro della donna nell'ambito familiare e la sua elevazione sociale e culturale, prevedendo anche misure previdenziali e corsi di riqualificazione per il reinserimento nel mondo del lavoro.

(1 - 0080)

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**R I C C I , Segretario:**

**PREMOLI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — L'interrogante, riferendosi alle notizie apparse il 5 dicembre 1975 nell'articolo di fondo del quotidiano « Il Tempo », chiede al Ministro di far sapere:

se gli risulti che la « ERI - Edizioni radiotelevisione italiana » si sia assicurata, fin dal 1969, la collaborazione del dottor Fichera, ritenuto dagli « amici » altamente qualificato come intellettuale, anche se il suo nome non è mai finora apparso in alcuna bibliografia;

se sia al corrente del fatto che il citato personaggio, in base al contratto di colla-



borazione, fosse tenuto a fornire le seguenti prestazioni:

1) studi e ricerche relativi ad argomenti socio-economici per singole pubblicazioni o collane di pubblicazioni;

2) suggerimento di opere straniere per eventuali traduzioni;

3) valutazioni di copioni radiofonici e televisivi agli effetti di una loro pubblicazione su libri e periodici;

4) indicazioni di collaboratori esterni, traduttori, eccetera;

5) proposte di temi di vario carattere; se sia, altresì, a conoscenza del fatto che una simile faticosa attività di consulenza è stata retribuita dalla ERI (una società che, dipendendo dalla deficitaria RAI-TV, amministra denaro pubblico) con la somma di mezzo milione di lire al mese e che, essendosi il contratto protratto per 32 mesi, il suo titolare ha percepito la somma di 16 milioni di lire, salvo congruagli per eventuali ulteriori proroghe.

Nel caso che le notizie di cui sopra risultino esatte, l'interrogante desidererebbe ancora sapere:

a) l'effettiva durata della collaborazione e la retribuzione globalmente corrisposta;

b) le tracce lasciate dalla consulenza di cui trattasi negli uffici della ERI.

Se, infatti, alcune prestazioni (suggerimento di titoli, indicazioni di collaboratori e proposte di temi) potevano forse essere effettuate a mezzo telefono o nel corso di amichevoli conversazioni ai tavolini del bar sotto casa, altre, quali gli studi e le ricerche di argomenti socio-economici, avrebbero dovuto tradursi in pubblicazioni o collane di pubblicazioni ed essere, tuttora, conservate negli archivi sociali insieme con i documenti di maggior pregio ed interesse.

Tenuto conto che «l'affare ERI-Fichera» si sarebbe concretato mentre quest'ultimo occupava la carica di amministratore della RAI, l'interrogante chiede al Ministro se, alla luce di tale episodio, non gli sembri incomprensibile la «disattenzione» dei consiglieri che hanno proposto e sostenuto la candidatura del personaggio in oggetto alla direzione della rete TV laica, nella rosa delle

recenti nomine, e quali misure intenda adottare per ricondurre in «più spirabil aere» la vita negli ambienti radiotelevisivi, così pesantemente inquinata da siffatti moralizzatori-riformatori.

(3 - 1881)

FALCUCCI Franca, SIGNORELLO, REBECCHINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sull'aggressione subita, il giorno 9 dicembre 1975, all'interno ed all'esterno dell'Università di Roma, da studenti di «Comunione e Liberazione», si chiede di conoscere lo svolgimento dei fatti, le responsabilità accertate e le iniziative prese, onde prevenire e stroncare atti di violenza, tanto più gravi e preoccupanti perchè rivolti contro giovani impegnati a rafforzare la democrazia partecipativa nella società.

Considerando che il ripetersi di tali atti ha l'evidente intendimento di creare condizioni di intimidazione lesive dei principi affermati nella Costituzione e dei diritti personali di libertà da essa garantiti, nonché dello spirito e delle forme di governo democratico dell'Università voluti dagli studenti, si sollecita il Governo alla più rigorosa attenzione e ad iniziative in coerenza con la sua funzione di garante dell'ordine democratico.

(3 - 1882)

PACINI, SPORA, NOE, SANTALCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che la legge n. 369 del 9 agosto 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 23 agosto 1974) prevede, all'articolo 2, che «La somma di lire 8 miliardi, già assegnata, nell'ambito dei 20 miliardi stanziati dall'articolo 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, alla costruzione dell'aeroporto di Firenze, viene destinata al collegamento ferroviario tra la stazione di Firenze-Santa Maria Novella e l'aeroporto "Galileo Galilei" di cui all'articolo 1 della presente legge», gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali ancora, dopo 15 mesi dalla sua approvazione, non si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni della sopra citata legge e quali

provvedimenti il Ministro intenda prendere per assicurare l'immediato inizio dei lavori.

(3 - 1883)

TREU, NOÈ, VEDOVATO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Gli interroganti chiedono di essere informati sulla reale grave situazione d'incertezza in cui si sta trascinando l'iniziativa promossa dall'Unione dell'Europa occidentale per la costituzione in Milano di un Istituto post-universitario di alta tecnologia a livello internazionale, con la partecipazione e la collaborazione di Governi, istituti universitari, enti pubblici ed organizzazioni economiche.

In tal senso, impegni sostanziali e rilevanti sono stati da tempo assunti, fra gli altri, da Enti locali milanesi e lombardi (basta citare la messa a disposizione del grandioso complesso denominato « Istituto delle stel-line », con relativi impianti e servizi).

In occasione dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, tenutasi a Parigi nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1975, il problema è stato discusso dalla Commissione per la scienza e la tecnologia.

Rilevata l'apprezzabile e generosa partecipazione italiana, ma, altresì, constatata l'insufficiente struttura organizzativa (ridotta ad un commissario ed a qualche persona di servizio), si è lamentata pure la mancata ratifica degli atti convenzionali da parte di due Governi della Comunità, prospettando quindi una radicale modifica delle proposte avviate e della destinazione dell'Istituto (centro d'informazione per i Paesi del Terzo mondo, istituto internazionale di ricerca e consulenza sociale, eccetera), ciò che snaturerebbe figura e impegni ormai consolidati da parte italiana.

Poichè alla preminente necessità di informazioni utili da parte dei membri facenti parte di organismi parlamentari europei si devono aggiungere le ovvie esigenze di conoscenza da parte del Parlamento nazionale e dell'opinione pubblica italiana, si chiede una sollecita risposta.

(3 - 1884)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

BASADONNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che in più occasioni la RAI-TV, nella diffusione di notizie relative ad episodi di violenza politica verificatisi a Napoli, ha avallato versioni arbitrarie dei fatti dirette a discreditarne il MSI-Destra nazionale;

che, in particolare nelle edizioni del « Giornale radio » delle ore 8 e 9 del giorno 4 dicembre 1975, ha dato notizia della aggressione subita dal diciassettenne Giuseppe Fortunato, appartenente ad un'organizzazione di sinistra, ad opera di giovani armati di catene, bastoni e spranghe di ferro, della destra politica;

che tale notizia è risultata del tutto inesatta in quanto il giovane ha smentito, in una dichiarazione alla stampa, di appartenere a formazioni giovanili di sinistra ed ha, anzi, affermato di professare ideali anticomunisti e di essere stato minacciato in precedenza da giovani dell'estrema sinistra per il suo impegno politico, quale rappresentante della lista antimarxista nel consiglio d'istituto del VII Liceo classico;

che tale distorta interpretazione dei fatti ha concorso ad accentuare l'atmosfera di tensione nel mondo studentesco, provocata da estremisti di sinistra al fine di ostacolare i giovani di opposta tendenza a difendere le loro posizioni nelle elezioni in corso per il rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per impedire la sistematica disinformazione della RAI-TV, che disorienta la pubblica opinione e danneggia una sola parte politica.

(4 - 4901)

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponda al vero quanto è contenuto in una nota della segreteria SFIGIL di Trento, diffusa recentemente e ripresa dalla stampa locale, in ordine alla ferrovia Trento-Mestre, detta comunemente « della Valsugana ».

Secondo tale nota, da documenti in possesso del predetto sindacato, risulta che « la linea della Valsugana è esclusa dal piano degli investimenti delle ferrovie statali... ed alcune inderogabili e necessarie proposte di migliorie non sono state prese in considerazione dalla Direzione generale delle ferrovie statali ».

Sarebbe, inoltre, stata proposta la riqua-  
lificazione da secondaria a complementare della Merano-Malles, mentre la ferrovia « della Valsugana » rimarrebbe secondaria, pur avendo un'importanza ben maggiore della predetta linea.

Si chiede, pertanto, di conoscere in modo preciso quali siano gli orientamenti della Direzione generale delle ferrovie statali sulla linea Trento-Mestre e quali investimenti si intendano realizzare per il potenziamento della stessa, in vista di nuove esigenze più volte segnalate.

(4 - 4902)

DAL CANTON Maria Pia, TREU, BENAGLIA, PERRINO, ASSIRELLI, DE PONTI, SANTALCO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale la « Finmeccanica », attraverso la « San Giorgio » di La Spezia, introduce in Italia motori per elettrodomestici dai Paesi dell'Oriente, in particolare dalla Romania e dalla Jugoslavia, a prezzo politico inferiore del 30 per cento ai costi italiani.

Gli interroganti — ove tale notizia risponda a verità — chiedono che il Ministro intervenga immediatamente per fermare un'azione chiaramente lesiva degli interessi della comunità nazionale:

1) perchè aumenta il disavanzo della bilancia dei pagamenti;

2) perchè, mettendo in crisi un settore che risulta di notevole superproduzione, crea disoccupazione, con tutte le conseguenze economiche e sociali che in questo momento si fanno sentire pesantemente nel nostro Paese.

(4 - 4903)

CALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risultino i gravi danni che ha provocato la recente

nevicata alle colture dell'agro di Santeramo in Colle (Bari), in particolare agli uliveti, e che ha seriamente compromesso la produzione, e, in caso affermativo, se non ritenga di dover disporre provvedimenti immediati in favore dei braccianti, dei contadini e dei coltivatori diretti avvalendosi della legge 25 maggio 1970, n. 364 (fondo di solidarietà nazionale), onde alleviare le tristi condizioni dei danneggiati.

Il caso è stato anche denunciato agli organi regionali ed all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle.

(4 - 4904)

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde a verità che alcuni sostituti procuratori della Repubblica di Roma, interpellati dal capo dell'ufficio, dottor Elio Siotto, sull'eventualità di istruire il processo contro i 102 *ultras* di sinistra accusati di associazione sovversiva, hanno rifiutato l'incarico con diverse motivazioni (il carico dei processi, l'inconfessata paura delle intimidazioni già subite dal giudice istruttore Buogo ed altre ragioni), mentre per l'inchiesta sul presunto *golpe* di Borghese i candidati erano in molti;

se risponde, altresì, a verità che alcuni fra i più coraggiosi si sono riservati una risposta e che soltanto il sostituto procuratore Paolino Dell'Anno ha accettato l'incarico, che dovrà, peraltro, essere diviso con altri 2 magistrati, stante la complessità del processo;

se risponde, infine, a verità che, per le suaccennate ragioni, il processo, trasmesso da oltre 2 anni dall'Ufficio istruzione, è ancora bloccato alla Procura, nonostante l'indubbia pericolosità dei 102 imputati della sinistra extra-parlamentare.

(4 - 4905)

**Ordine del giorno**  
**per le sedute di giovedì 11 dicembre 1975**

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 dicembre, in

due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Deputati MAMMI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi (2348) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Discussione delle mozioni nn. 1 - 0071 e 1 - 0080 concernenti i problemi della condizione femminile.

III. Ratifiche di accordi internazionali.

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BONAZZI, BRANCA, OSSICINI, SAMONA, BASSO, PARRI, CORRAO. — Il Senato,

viste le conclusioni della Conferenza internazionale della donna, tenutasi a Città del Messico, che impegnano gli Stati membri dell'ONU ad affrontare e risolvere i problemi delle donne;

constatando che le donne italiane partecipano a pieno titolo e con particolare impegno — accentuatosi negli ultimi tempi — allo sviluppo civile e democratico del Paese;

tenendo conto del fatto che, attraverso larghe intese unitarie nel Paese e nel Parlamento, sia pure a prezzo di lotte e processi non facili, vi è oggi in Italia una legislazione adeguata ai principi della Costituzione ed alla realtà del Paese;

considerando, al tempo stesso, che, per un effettivo raggiungimento dell'emancipazione femminile, appaiono indispensabili ulteriori atti legislativi — dei quali alcuni già in sede avanzata di esame in Parlamento — ma soprattutto l'effettiva applicazione delle leggi vigenti;

giudicando che l'Anno della donna non deve essere occasione di iniziative retoriche o celebrative, ma deve invece essere stimolo ad azioni concrete,

impegna il Governo ad una specifica azione politica di adeguamento e di correzione per quanto riguarda i problemi femminili nel campo del lavoro, delle strutture sociali e sanitarie, dell'istruzione, della politica familiare, e segnatamente con urgenza:

a garantire l'esercizio del diritto-dovere al lavoro, con particolare riguardo all'inserimento delle giovani nel mondo della produzione;

ad affrontare i problemi di quelle strutture sociali che più incidono sulla condizione femminile (per esempio, asili nido);

a rendere possibile, con atti legislativi e revisione di strutture sanitarie, l'esercizio del diritto alla maternità cosciente e responsabile, nonché alla pianificazione familiare;

ad eliminare residue discriminazioni ed ingiustizie, fra le quali, ad esempio, in sede fiscale, le vigenti norme sul cumulo dei redditi da lavoro, e, in sede previdenziale, la non reversibilità della pensione della donna.

(1 - 0071)

FERRALASCO, ZUCCALA, CIPELLINI, LICINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, MAKOTTA, LEPRE, TORTORA, SIGNORI, BERMANI. — Il Senato,

visto l'impegno sancito nella Costituzione di rendere effettiva la partecipazione della donna all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

considerata, altresì, la necessità di garantire alla donna condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua funzione familiare e tali da assicurare alla madre ed al bambino una speciale, adeguata protezione;

rilevato che sussistono tuttora ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza della donna, impediscono il pieno sviluppo della sua personalità;

atteso che, in particolare, l'ordinamento produttivo è ancora modellato a misura della « condizione maschile »;

tenuto conto che, nell'attuale congiuntura economica, le conseguenze sfavorevoli della recessione si riflettono prevalentemente sull'occupazione femminile;

ritenuto che la celebrazione dell'Anno della donna debba essere l'utile momento per dare la più ampia attuazione ai richiamati precetti costituzionali,

impegna il Governo a promuovere tutte le necessarie iniziative per rimuovere ogni ostacolo all'effettiva parità di diritti tra uomo e donna, ed in particolare:

a prevedere, nella riconversione dell'apparato produttivo, modalità e strutture tali da consentire alle donne lavoratrici la piena occupazione e la salvaguardia della loro condizione;

a stabilire l'adozione di orari di lavoro elastici per la donna, al fine di consentirle l'esplorazione della funzione familiare;

a provvedere alla realizzazione di servizi sociali tali da garantire alla donna una maternità libera e cosciente ed adeguate condizioni per l'esplorazione della sua attività di lavoro;

a valorizzare il lavoro della donna nell'ambito familiare e la sua elevazione sociale e culturale, prevedendo anche misure previdenziali e corsi di riqualificazione per il reinserimento nel mondo del lavoro.

(1 - 0080)

*Trattati internazionali sottoposti a ratifica:*

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 (2279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971 (2280) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 7-8 agosto 1974 (2284).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari